ALLEGATO A
COSTITUITO DA N
FOGLI ALLA DELIBERAZIONE
N 44 DEL 30-6-2010
La Segreteria Generale

COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Prov. di Avellino)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONISTICI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O DI PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Il presente elaborato contiene:

1- **PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI ED AFFISSIONISTICI:**
Allegato "A" : NORME DI ATTUAZIONE;
Allegato "B": INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI CONSENTITI;
Allegato "C" : TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI;

Aprile 2010

Il Responsabile dell'Ufficio:
geom. Attilio De Michele

Il Dirigente:
Arch. Nicola Chiuchiolo

A- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art 1. Premesse.

L'articolo 23 del Codice della strada, integrato e completato dagli articoli 47-59 del Regolamento di Esecuzione, disciplina la pubblicità sulle strade e sulle loro pertinenze, limitandosi, però, a definire i mezzi pubblicitari, determinandone concretamente le forme, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità della loro collocazione e prevedendo, altresì, una disciplina transitoria relativa all'adeguamento degli impianti preesistenti alle nuove norme.
Né nel Codice né nel Regolamento è rinvenibile, però, una qualsivoglia definizione di ***pubblicità***, che ci appare definibile come ***"ogni forma di comunicazione con il pubblico realizzata in questo caso sulla strada,*** finalizzata ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il presente Piano di indirizzo disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Ariano Irpino, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Il Piano tiene conto dei principi ed indirizzi di programmazione urbanistica.

Esso ha valenza quinquennale a partire dalla data della sua approvazione, e puo' essere soggetto a verifica ed integrazioni ogni cinque anni.

Il piano potrà essere integrato ogni qualvolta si manifesti l' esigenza di ottimizzarlo secondo le necessità dell' Amministrazione Comunale fermo restando i principi generali per le singole aree di zonizzazione.

L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare che, soprattutto, quella pedonale.

Una particolare attenzione é stata posta agli aspetti più propriamente visivi, oltre che ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno scrupolosamente conformarsi.

La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi a cui ci si é ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello andropizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano, ponendo particolare attenzione alle aree in prossimità degli edifici destinati al culto ed a quelli di uso pubblico.
A mente dell'articolo 2 c.d.s. come " **strada**" deve intendersi **l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.**
Ai fini di una corretta applicazione della norma si ritiene utile precisare che di "**uso pubblico**" sono da ritenersi sia le autostrade che le strade siano esse di proprietà dello Stato o degli altri Enti ai quali possono appartenere i beni demaniali.
Anche i beni, di proprietà di soggetti diversi, gravati da diritti reali, quali ad esempio la servitù di pubblico passaggio, spettanti a province e comuni, qualora costituiti per consentire il godimento dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili di cui all'art. 822,

comma 2, e 824, comma 2, del codice civile o per il conseguimento di pubblici interessi coincidenti con quelli ai quali servono i beni di proprietà dei medesimi enti pubblici, sono da qualificarsi ad uso pubblico.
Altri luoghi soggetti ad uso pubblico sono classificati dall'art. 22 della Legge 20-03-1865, n. 2248- Allegato F-
La norma prevede che all'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico.
In merito alla qualificazione giuridica delle strade è opportuno precisare che l'inclusione negli elenchi delle strade demaniali o vicinali non ha, però, secondo la Giurisprudenza costante, effetto costitutivo, ma meramente dichiarativo, mentre costituiscono indici di demanialità e pubblicità l'uso da parte di un numero indiscriminato di persone, l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, l'apposizione della numerazione civica, il comportamento della pubblica amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.
La classificazione delle strade, ovverosia il loro inserimento in appositi elenchi, viene determinata dal codice in base a due diversi parametri: il primo, previsto dal comma 2 dell'articolo 2, si basa sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, mentre il secondo rinvenibile nel comma 5 dello stesso articolo, pone a suo fondamento le esigenze di carattere amministrativo con riferimento all'uso ed alle tipologie dei collegamenti svolti.

E' opportuno precisare che la disciplina del Codice della Strada è valida al di fuori dei centri abitati, delimitati con Deliberazione di Consiglio Comunale.

All'interno di tale perimetrazione, infatti, sono vigenti le previsioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali che devono fissare, tra l'altro, l'individuazione sommaria degli spazi o i loro criteri di localizzazione ove è possibile l'installazione degli impianti pubblicitari.

Si tratta, in effetti, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, adottato ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 507/93 che, oltre a disciplinare i criteri e le modalità di applicazione della tassa e dell'affidamento del servizio, deve, altresì, contenere i principi per la realizzazione del ***Piano Generale Degli Impianti***.

Secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 36 della stessa fonte normativa, poi, i Comuni non possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale.

Così come previsto dall'articolo 2, comma 8, del Regolamento , inoltre, sino alla classificazione delle strade, nelle more degli adempimenti, le disposizioni in esame si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del codice della strada, per ciascun tipo di strada.

Oltre al Regolamento di cui al paragrafo precedente, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni per la disciplina dell'installazione degli impianti pubblicitari.

I Comuni, infatti, sono tenuti ad adottare appositi Regolamenti che, come stabilito dal regolamento di Esecuzione del codice della Strada, devono obbligatoriamente prevedere:

-limiti dimensionali di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (art. 48, comma 2,Reg.);
-altezza minima degli impianti pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, striscioni, locandine e stendardi (art. 49, comma 5, Reg.);
-caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art. 50 Reg.);

-ubicazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari nel rispetto del dettato dell'articolo 51 del Reg.;
-regolamentazione degli impianti pubblicitari di servizio, quali paline, pensiline fermate autobus, transenne parapedonali (art. 51, comma 8, Reg.);
-ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52 Reg.);
Nello stesso regolamento possono essere previste deroghe alle distanze minime previste nell'art. 51, comma 4, Reg. (art. 23, comma 6, C.d.S.) limitatamente alle strade di tipo E (urbane di quartiere) e F (locali) nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e deroghe al divieto contenuto nell'art. 51, comma 3, lettera a) Reg. limitatamente alle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza superiore a metri 4.

Il legislatore nell'articolo 23 del c.d.s. fissa i principi generali ai quali devono uniformarsi sia i privati nella collocazione degli impianti pubblicitari che la pubblica amministrazione nell'esplicazione dell'attività amministrativa volta al rilascio delle relative autorizzazioni.

A mente di tale norma gli impianti pubblicitari di qualsiasi genere non devono:

-ingenerare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forme e colori;
-renderne difficile la comprensione;
-ridurne la visibilità e l'efficacia;
-arrecare disturbo visivo;
-distrarre l'attenzione degli utenti della strada;
-produrre abbagliamento;
-costituire impedimento, ostacolo alla circolazione delle persone invalide;
-essere installati senza la prescritta autorizzazione comunale.

Le norme contenute nel presente Piano integrano la vigente normativa di legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano le norme del vigente Regolamento edilizio e del Regolamento per l' effettuazione del servizio pubbliche affissioni ed imposte sulla pubblicità.

Per le autorizzazioni fuori dal centro abitato "urbano" è da riferirsi al Codice della Strada (Art. 23) con parere preventivo del Comando dei Vigili Urbani, Parere preventivo dell' Ufficio Patrimonio per la titolarità del sito d' installazione e nulla osta dell' ente proprietario se trattasi di strade Statali, Provinciali o appartenenti all' ANAS.
Per tutti i tipi di Cartellonistica che sono posizionati in elevazione e non in aderenza, prima della loro installazione, e comunque contestualmente alla richiesta di autorizzazione, la documentazione di rito prodotta dovrà essere integrata da una relazione di calcolo e resistenza statica, redatta da un professionista abilitato, depositata presso il Genio Civile competente per territorio.
Trova attuazione, fuori dai centri abitati, anche la disciplina prevista dall'articolo 49 del Regolamento e, pertanto, le nuove installazioni non possono, in nessun caso, superare i mq 6,00.

La Normativa di riferimento per tutte le autorizzazioni è la seguente:

D.Lgs. 30/04/92 n.285 - Codice della Strada;
D.P.R. 16/12/1992n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
D.Lgs. 10/09/1993n. 360 – Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada;
D.P.R. 16/09/1997n.610 ;
D.Lgs. 15/11/1993n.507 e successive modifiche ed integrazioni ;
D.Lgs 15/12/1997 n. 446;
Regolamento Edilizio Comunale;
Norme Tecniche di attuazione dei Piani di recupero vigenti;
Programma di Fabbricazione vigente;
PUC- Piano Urbanistico Comunale;
RUEC- Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Art. 2- Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione nonché nel Decreto Legislativo del 15-11-1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3- Nozione di centro abitato

Si definisce contro abitato la parte del territorio comunale inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30-04-1992, n° 285 e s.m.i. e definito ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 597 del 19-05-1993, come da allegato n° 2.

Art.4- Tipologie pubblicitarie

1. Ai soli fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità, le tipologie pubblicitarie, in riferimento al D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni sono così classificate:
   1.1 pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti;
   1.2 pubblicità effettuata con veicoli;
   1.3 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
   1.4 pubblicità varia, effettuata:
   1.4.1 con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze;
   1.4.2 da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella effettuata su specchi d'acqua;
   1.4.3 con palloni frenati e simili;
   1.4.4 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
   1.4.5 a mezzo apparecchi amplificatori e simili

Mezzo pubblicitario

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività;
2. Nel presente piano i mezzi pubblicitari sono classificati in:
    1. cartelli
    2. insegne d'esercizio

Cartelli

1. Si definisce '**cartello**' un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.
2. Ai fini dell'imposta comunale i 'cartelli' rientrano nella categoria 'pubblicità ordinaria'.

Insegne di esercizio

1. Si definisce **'insegna di esercizio'** la scritta in caratteri alfanumerici relativi all'attività esercitata, completata eventualmente da simboli o da marchi, sempre relativi all'attività stessa (logo), realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Ai fini dell'imposta comunale le 'insegne di esercizio' rientrano nella categoria 'pubblicità ordinaria.

Altri mezzi pubblicitari

1. Si definisce con il termine **'altri mezzi pubblicitari'** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti ed in particolare riferito ai seguenti manufatti:
    - - preinsegna
    - - striscioni, locandina e stendardo
    - - segno orizzontale reclamistico
    - - impianti pubblicitari di servizio
    - - impianto di pubblicità o propaganda

Preinsegna

1. Si definisce '**preinsegna**' la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione

direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

2. Ai fini dell'imposta comunale le 'preinsegne' rientrano nella categoria 'pubblicità ordinaria.

Striscioni, locandina e stendardo

1. Si definiscono **'striscioni, locandina e stendardo'** gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

2. Ai fini dell'imposta comunale gli 'striscioni' rientrano nella categoria 'pubblicità varia', le 'locandine' e gli 'stendardi' nella categoria 'pubblicità ordinaria.

Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce **'segno orizzontale reclamistico'** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. Ai fini dell'imposta comunale i 'segni orizzontali reclamistici' rientrano nella categoria 'pubblicità ordinaria.

Impianti pubblicitari di servizio

- 1. Si definiscono **'impianti pubblicitari di servizio'** i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, etc.) recante uno spazio pubblicitario.

- 1Bis. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono **'impianti di pubblicità o propaganda'** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

2. Rientrano nella presente categoria i manufatti tridimensionali autoportanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc. ed indicati negli articoli successivi con il termine 'totem'.

3. Ai fini dell'imposta comunale gli 'impianti di pubblicità o propaganda' rientrano nella categoria 'pubblicità ordinaria'.

Art. 5- Criteri generali da rispettare

1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

   - o - tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
   - o - devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
   - o - per i cartelli e per le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10.
   - o - le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
   - o - dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
   - o - il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
   - o - la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso
   - o - è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
   - o - nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.

2. COLLOCAZIONE VIETATA

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

-lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;

-sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;

-negli spazi ricavati a seguito di creazione di rotonde stradali;

-sulle pertinenze di esercizio delle strade;

-in corrispondenza delle intersezioni;

-lungo le curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

-in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;

-sui ponti e sottoponti;

-sui cavalcavia e loro rampe;

-sui parapetti stradali, sulle barriere di protezione e di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alla transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;

-sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

-lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico;

-il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità;

-la collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre, e nelle arcate frontali e di testa dei portici;

Art. 6 - Le zone

1. Il piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in tre zone. Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari sono di seguito definite:

-Zona I – Zona A ; A1 e P2 (vincolo paesaggistico ambientale) del PUC, come da Allegato n° 1;

-Zona II - centro abitato non vincolato –Vedi perimetrazione- Allegato n° 2- (Delibera di G.C. n° 597/93);

-Zona III - territorio extraurbano non vincolato (non inserita nella zone I e II)-

2. Per ciascuna zona il piano determina:

1. le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
2. le aree su cui possono essere installati;
3. le superfici disponibili in termini di metri quadrati;
4. le condizioni per la loro messa in opera;
5. le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
6. le indicazioni e le limitazioni in merito all'utilizzo di sorgenti luminose.

3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme indicate al Capo I 'Pubblicità sulle strade e sui veicoli' del regolamento di attuazione del Codice della strada', Dpr 16/12/92 n.495 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.7 - Zona I - Zona A (Centro Antico) ; Zona A1 (Centro Storico) e Zona P2 (vincolo paesaggistico ambientale) del P.U.C. (artt. 10 e 11 delle Norme Tecniche di Attuazione).

VEDI ALLEGATO n° 1-

1. La zona I - centro antico, centro storico ed area castello- è considerata zona di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.
2. Nella zona I sono ammessi solo i seguenti mezzi pubblicitari:
   - - insegne di esercizio
   - - striscioni, locandine e stendardi;
   - - impianti pubblicitari di servizio
   - - preinsegne.
3. **Sono vietati i seguenti mezzi pubblicitari:**
   - - cartelli
   - - segni orizzontali reclamistici
   - - impianti di pubblicità o propaganda.
4. Per la collocazione dei mezzi pubblicitari ammessi, valgono le seguenti integrazioni e precisazioni:
   - - le insegne sporgenti dal muro a bandiera sono consentite, per i soli esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere inscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.

Art.8 - Zona II - centro abitato non vincolato. Vedi Delimitazione con Delibera di G.M. n° 597 del 19-05-1993, ai sensi dell'art. 4 dei d.l. 30-04-1992 n° 285, integrato con D.P.R. n° 495/1992 e Tavola n° 18 del PUC-

VEDI ALLEGATO n° 2

1. Le zone II - centro abitato non vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art. 4 del 'Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30-04-1992 (Area che va da Carcere-Grignano a Martiri-Perazzo) con esclusione dell'area di cui all'art. 7.

2. Nella zona II - centro abitato non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo II delle presenti norme, secondo ***le planimetrie di ubicazione di cui agli allegati grafici n° 3-4-5-6-7-8 e 9.***

3. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari, oltre ai criteri generali di cui al precedente art. 5, valgono le seguenti indicazioni e limitazioni:

4. ***Cartelli ed insegne di esercizio***

In via prioritaria, prevedendo il piano come unico sito di ubicazione, i muri di sostegno che fronteggiano le strade ed in particolare la S.S. n° 90, tutti i cartelli e/o insegne installate non possono, in alcun caso, superare l'altezza stessa del muro, devono rispettare la tipologia prevista dal piano, le distanza tra cartelli e/o insegne (uno dall'altro, anche appartenenti alla stessa società) e devono essere "adagiati" sulla faccia del muro escludendo ogni tipo di sporto che possa creare pregiudizio alla viabilità nonché le seguenti limitazioni e prescrizioni che ***valgono anche per gli impianti pubblicitari privati ed insegne di esercizio da installare in aree private ubicate in adiacenza di strade:***

- 4.1 la superficie di ogni singolo cartello e/o insegna installato non potrà superare i 6 mq.

- 4.2 se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m. la superficie potrà essere aumentata fino a 8,5 mq.

- 4.3 per cartelli ed insegne comunque disposte, sono da rispettare le seguenti distanze:

    1. 30 m lungo le strade locali, prima degli impianti semaforici e delle intersezioni
    2. 25 m dopo gli impianti semaforici e le intersezioni;
    3. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
    4. 3,00 mt. dai cigli della carreggiata stradale;
    5. 50 mt. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- 4.4 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m. dovranno inoltre essere rispettate le seguenti distanze minime:

    1. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    2. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
    3. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
    4. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

- 4.5 **è comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei seguenti punti:**

    1. in aderenza ai fabbricati esistenti per cartelli ed insegne di superficie superiore a 0,7 mq. Nelle zone o spazi per attività industriali e nelle aree per attrezzature commerciali il limite di superficie massima è innalzato a 2 mq. Esclusivamente negli ambiti per insediamenti produttivi così come delimitati nei rispettivi Piani Urbanistici Attuativi, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei fabbricati, il responsabile del servizio e/o dell'ufficio potrà autorizzare insegne di superficie massima fino a 4 mq. Nei centri commerciali o nelle aree in cui sono operanti più di una attività commerciale e/o di servizio e/o uffici pubblici etc. in luogo di ogni singolo cartello, possono essere autorizzati cartelloni pubblicitari indicanti più attività raggruppate fino ad un massimo di 12,00 mq.

In generale per quanto riguarda le insegne relative ad attività svolte ai piani superiori queste dovranno di norma essere collocate in prossimità dell'ingresso al piano terra. Non sono ammesse insegne collocate sui vetri delle finestre dei piani superiori. Se tecnicamente non è possibile ubicare tutte le insegne al piano terra è consentito collocarle ai piani superiori su vuoti di balconi e finestre esistenti (senza superare la loro superficie) oppure tra lo spazio intercorrente più balconi e/o finestre.

2. potrà essere prevista l'installazione anche in deroga alle prescrizioni del precedente punto su edifici di nuova realizzazione a condizione che la collocazione dei cartelli sia esplicitamente contemplata e prevista dall'originario progetto architettonico;
3. nell'ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1089/39;
4. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue con larghezza inferiore ai 4 metri;
5. in corrispondenza delle intersezioni;
6. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

7. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
8. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
9. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
10. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

- 4.6 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m. è vietata l'installazione lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada come 'raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

5. Altri mezzi pubblicitari

- 5.1 le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

- 5.2 l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, così come per le locandine e gli stendardi, i quali possono essere installati anche per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

- 5.3 per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m.

- 5.4 i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

  1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
  2. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

- 5.5 per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui al punto 4.4 del presente articolo;

- 5.6 non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3 mq.

- 5.7 per la collocazione di 'totem', così come definiti al precedente art. 13 comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

  1. altezza massima mt. 3.00

2. superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di mt. 0.90

3. i totem potranno essere collocati solo all'interno di zone per attività industriale (I), in aree per attrezzature commerciali (Tc), con esclusione degli edifici di interesse storico contrassegnati da *, nonchè negli ambiti insediativi produttivi (aree P.I.P).

6. Messaggi variabili e impianti luminosi

- 6.1 i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento

- 6.2 nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Art.9- Zona III - territorio extraurbano non vincolato-

NON INSERITE NELLE ZONE I e II – Fuori del Centro Abitato-

1. Le zone III- territorio extraurbano vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'art. 4 del 'Codice della Strada' D.Lgs n.285 del 30-04-1992 ed esterne alla perimetrazione del centro abitato definito dal PUC (Tavola n° 18).

2. Nella zona III - territorio extraurbano non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al titolo II delle presenti norma.

3. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari, valgono in generale tutti i disposti degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del D.P.R. n° 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti specificazioni che ***valgono anche per gli impianti pubblicitari privati ed insegne di esercizio da installare in aree private adiacenti alle strade in questione:***

4. Cartelli ed insegne di esercizio

   4.1- I cartelli e le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6 mq. anche se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati;

   4.2- Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

   a- 3 mt. dal limite della carreggiata;

b- 100 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c- 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d- 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e- 150 mt. prima dei segnali di indicazione;

f- 100 mt. dopo i segnali di indicazione:

g- 100 mt. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del c.d.s.;

h- 250 mt. prima delle intersezioni;

i-100 mt. dopo le intersezioni;

l- 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie;

4.3- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

4.4- Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi.

4.5- I cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4.6- Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

a- sulle corsie esterne alla carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b- in corrispondenza delle intersezioni;

c- lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del c.d.s. come raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f- sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g- sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

4.7- Le norme di cui ai punti 4.2 (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni) e 4.6, lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata , non inferiore a 3 metri:

4.8- Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio;

4.9- Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato;

5- Altri mezzi Pubblicitari

5.1- per gli altri mezzi pubblicitari valgono, oltre a quelle di cui all'art. 17, punti 5.1; 5.2;

5.7 le seguenti disposizioni::

5.2- ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al punto 4.2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionatte ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri;

5.3- per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 metri;

5.4- per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di ferrmata autobus e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq. non si applicano le precedenti distanze minime.

Art. 10. Individuazione degli impianti non compresi nei Piano Generale.

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:

a- **Le installazioni pubblicitarie poste in opera all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari attinenti alle attività in essi esercitata,esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi;**

b- **Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi;**

c- **I manufatti adibiti alla pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;**

d- **I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;**

e- **I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;**

f- **I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;**

g- Le insegne dei negozi, le targhe e simili;

h- Le insegne, le targhe e simili a cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;

i- I mezzi pubblicitari collocati su proprietà private;

j- La pubblicità temporanea. Si intende impianto pubblicitario temporaneo il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a 30 giorni per ciascuna autorizzazione. E' ammessa unicamente durante il periodo di durata dell'evento, manifestazione, iniziativa cui si riferiscono,oltre che durante i quindici giorni solari antecedenti;

k- Impianti su teli esposti su facciate di palazzi e monumenti. La pubblicità effettuata da soggetti privati con impianti su teli collegati a facciate di palazzi e monumenti su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con dimensione superiore a mq. 18 ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'ufficio urbanistica. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale (escluso la zona A), laddove non sia espressamente vietata da norme specifiche.

Per la pubblicità diffusa a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per le scritte e altre forme Pubblicitarie consentite su autobus e veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico e privato, per la Pubblicità diffusa con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni e manifestini compresa quella eseguita su tratti fluviali limitrofi al territorio

comunale, per pubblicità diffusa mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari occorre l'autorizzazione del Comune.

Gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al precedente art. 10 possono essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferma restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per i canoni e/o imposte.
Chiunque intenda installare sul territorio comunale gli impianti di cui alle lettere g), h), j), k),m di cui lo stesso articolo, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 11- RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA

Il Comune di Ariano Irpino prende atto del ***regime autorizzatorio*** previsto per gli impianti pubblicitari.
Per quanto innanzi l' installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, da istallare e/o istallati allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D. L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell' Ufficio Urbanistica previo parere e/o attestato da parte del Comando dei Vigili Urbani e dell' Ufficio Patrimonio.
L'autorizzazione non è soggetta al preventivo parere della Commissione Edilizia Comunale e/o della Commissione Edilizia integrata ed è rilasciata dal Responsabile del Servizio e/o dell'Ufficio preposto, previo nullaosta del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Patrimonio del Comune.
Il provvedimento autorizzatorio definisce il periodo temporale per il quale l' autorizzazione stessa è rilasciata (generalmente tre anni).
Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell' autorizzazione all' installazione degli impianti di proprietà privata sono coloro che hanno i requisiti professionali.
Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richiedere la variazione o il rinnovo dell'autorizzazione di quelli già installati, è soggetto al preventivo assenso del Comune.
La domanda per il rilascio dell' autorizzazione, in carta legale, indirizzata all'Ufficio Urbanistica, Sportello dell'Edilizia, deve contenere :

- l'indicazione delle generalità,della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- In caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice
  fiscale o partita IVA e il numero d'iscrizione alla C.C.A.A.;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l' autodichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni del Piano;

All' istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in triplice copia. Sottoscritta da un tecnico abilitato:

- Progetto d'insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali,compreso il disegno di supporto e nel caso dei poster su "pali" o "Traliccio" il disegno delle fondazioni e l'altezza della parte più bassa del poster o di traliccio rispetto al suolo.
  Per le insegne Luminose, lo schema elettrico e costruttivo dell'impianto elettrico, da realizzarsi in osservanza delle vigenti norme C.E.I. e di quanto disposto dalla legge 46/90.
  Tale progetto di impianto dovrà essere debitamente sottoscritto da tecnico abilitato e certificato ai fini della sicurezza elettrica. Il titolare inoltre dovrà dichiarare l'assenza di campi elettromagnetici superiori alle norme di legge.
- Descrizione tecnica dettagliata o del tipo di insegna o cartello o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti.

Per le insegne luminose si richiede una dettagliata descrizione delle lampade utilizzate con indicazione del colore e della quantità della luce in LUX emessi. Le insegne luminose devono essere istallate in modo tale da non danneggiare il traffico veicolare con fenomeni di abbagliamento e di disturbo ai conducente dell'automezzo.

- Localizzazione con l'indicazione del numero e delle tipologie, su scala appropriata: 1/500, del numero degli impianti esistenti e di quelli in progetto in un raggio minimo di 200 m. con le indicazioni delle distanze da altri cartelloni pubblicitari eventualmente esistenti, da segnaletica stradale, da intersezioni, curve, viadotti, ponti etc. così come previsto dal codice della strada;
  Nel caso in cui esistono in prossimità del luogo si cui si intende istallare l' impianto altre insegne luminose, si deve procedere alla verifica dell'emissione luminosa prima a dopo l'istallazione della insegna.
- Rilievo grafico (in Pianta e/o in Prospetto o su entrambi i piani in scala appropriata: 1/200, 1/100, 1/50, 1/20) - o direttamente fotografico dal quale però, si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario e lo si possa misurare;
- Fotomontaggio che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario (per il quale si richiede l'autorizzazione)e l'ambiente circostante con le relative misure di riferimento, con particolare cura di indicare l'eventuale esistenza di altri cartelli pubblicitari esistenti, altri segnali stradali esistenti, le distanze tra di essi, le distanza da curva, incroci, intersezioni etc.
- Relazione Tecnica predisposta da un tecnico abilitato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e che l' impianto nelle sue varie componenti,risponde alle normative vigenti in ordine alla sicurezza a garanzia della pubblica e privata incolumità .
- Il progetto dovrà essere redatto, in forma esecutiva, da tecnico abilitato iscritto all'albo dei geometri, Ingegneri e architetti.

Se l'impianto deve essere installato su strade o area la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere richiesto ed ottenuto il relativo nulla osta dell'ente proprietario della strada e/o dello spazio pubblico.

L'esame della domanda avverrà solo nel caso in cui il richiedente avrà prodotto tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari. La richiesta di integrazione potrà essere fatta una sola volta entro 30 gg dalla presentazione della domanda. Essa dovrà pervenire entro ulteriori 45 giorni dalla notifica delle richiesta di integrazione completa dei documento richiesti, in mancanza la domanda si riterrà recusata con relativa perdita dell'ordine cronologico di assegnazione del suolo.

Nel caso di approvazione della domanda l'ufficio ricevente restituisce all'interessato una delle tre copie riportando sulla stessa gli estremi del provvedimento autorizzatorio.

Prima dell'installazione è comunque necessario che venga inviata al Comune la Comunicazione di inizio lavori con gli estremi del Deposito degli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile di Ariano Irpino, ai sensi della L.R. n. 9/83 e s.m.i.

La collocazione di impianti pubblicitari sulle strade o in vista di esse o su aree deve essere autorizzata dall'ente proprietario della strada stessa o delle aree.

All'interno dei **CENTRI ABITATI** la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al comune ma ciò non esonera il richiedente l'autorizzazione a munirsi preventivamente del nullaosta dell'ente proprietario dell'area non di proprietà del comune (disponibilità del suolo).

Si rammenta che in caso contrario, ovvero se il centro abitato ha popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le strade urbane di scorrimento, di quartiere e quelle locali, sono – sempre ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del c.d.s.- *comunali anche se appartengono ad enti diversi dal comune.*

Per la collocazione di impianti pubblicitari **FUORI DAI CENTRI ABITATI** le autorizzazioni devono essere rilasciate dai seguenti soggetti:

- dalla direzione compartimentale dell'ANAS per le strade e le autostrade statali;
- dalla società concessionaria per le autostrade in concessione;
- dalle rispettive amministrazioni per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti;
- dal comando territoriale competente per le strade militari.

All'interessato verrà data comunicazione del nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto, in caso di assenza, che rimane il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all' istanza presentata.

Art. 12- Rinnovo

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 giorni prima della scadenza.
Il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originale.
La mancata o tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo produce l'effetto della rinunzia al rinnovo medesimo. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione non è un atto obbligatorio del Comune, ma l'eventuale rifiuto deve essere formalmente motivato.

Art. 13- Durata.

La durata dell' autorizzazione all' installazione di impianti pubblicitari è definita in base all' istanza del richiedente e all' assenso dell' Amministrazione competente e comunque non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
L' Autorizzazione per l' affissione diretta è valida per tre anni rinnovabile anno per anno a giudizio insindacabile dell' Amministrazione Comunale.

Art. 14- Cessazione dell' autorizzazione.

L' autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per i seguenti motivi:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione del canone annuale e dell'imposta di pubblicità annua;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 180 giorni consecutivi;
- danni a terzi interessati e/o mancanza di salvezza dei diritti dei terzi interessati;

- motivazioni di carattere urbanistico/edilizio o ambientale non contemplati all'atto del rilascio.

Art. 15- Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

L' installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.
L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia tramite Lettera Raccomandata A.R. con gli estremi del Deposito degli atti presso l'Ufficio del Genio civile di Ariano Irpino, ai sensi della L.R. n. 9/83 e s.m.i.
L'ultimazione dell'installazione deve essere comunicata allo Sportello Unico dell'Edilizia che può verificare la conformità dell'opera all'autorizzazione rilasciata.
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell' impianto pubblicitario e delle loro strtutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero al venir meno delle condizioni di sicurezza previste al momento dell'installazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- corrispondere le imposte di pubblicità sia alla data di installazione dei mezzi pubblicitari, sia nelle annualità successive secondo le norme stabilite dal regolamento comunale; . stipulare apposita polizza assicurativa R.C.
- provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi entro 24 ore dalla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento erano autorizzati, procedendo, altresì, al ripristino del preesistente stato dei luoghi e grado di aderenza delle superfici stradali.
- non procurare danni a terzi.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del
titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante
b) soggetto titolare
c) numero dell' autorizzazione

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell' autorizzazione ed
ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
Qualora la targhetta non sia applicata sull'impianto pubblicitario si concretizza violazione ai commi 11 e 13 dell'articolo 23 del c.d.s. per inottemperanza alle prescrizioni del regolamento con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista ***di EURO 375,00*** e di quella accessoria della rimozione dell'impianto pubblicitario.

Art. 16- Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade e l'amministrazione comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato e rispetto al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione..
Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro 10 giorni, dal soggetto, provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del c.d.s. la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, i quali trasmetteranno le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Tutti i messaggi pubblicitari e propagantistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del c.d.s. , devono essere rimossi entro 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, del concessionario o della società pubblicizzata.
In caso d inottemperanza si procede d'ufficio con conseguente recupero delle spese in danno.
Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta.
In caso di inottemperanza si procede d'ufficio con conseguente recupero delle spese in danno.
Nel caso di impianti privi di autorizzazione e privi di targhetta o cimasa in cui è riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione gli stessi saranno rimossi entro 48 ore dall'accertamento con spese e sanzioni a carico, in solido, della ditta installatrice, del proprietario dell'impianto, e/o del titolare dell'area di sedime su cui è collocato l'impianto, e/o del soggetto pubblicizzato.

Art. 17- SANZIONI -

a- Sanzioni:

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie previste dall'articolo 23 del d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, in caso di esposizione pubblicitaria non autorizzata, il comune irrogherà le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, con notificazione agli interessati (entro 90 giorni dall'accertamento) degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.
Il Comune potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale.

In caso di inottemperanza nel termine fissato, il comune provvederà d'Ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva.
Altresì, nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 507/93, il Comune irrogherà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.
Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedimentali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità.
Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.

b- Adeguamenti

Gli impianti pubblicitari installati sulla base delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del codice della strada e non rispondenti alle norme previste dallo stesso e dal regolamento devono adeguarsi ai sensi della Legge n. 611/1996.
Gli impianti pubblicitari che non potevano essere spostati nel rispetto delle distanze minime previste devono essere rimossi e riposizionati in un altro tratto di strada disponibile, previo rilascio di nuova autorizzazione per la diversa posizione, senza ulteriori oneri aggiuntivi per il titolare dell'autorizzazione per la durata dell'autorizzazione originaria.

Art.18- Norme transitorie

- Norme transitorie

Quali norme transitorie valgono le seguenti disposizioni, valide per tutte le zone previste dal presente piano:

1. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente piano, devono essere adeguati entro due mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

Art. 19- Individuazione quantitativa degli impianti compresi nel Piano Generale

Le aree pubbliche individuate come siti idonei all'installazione di impianti pubblicitari nelle Zone I; II e III hanno una superficie complessiva di circa mq. 3200,00 così ripartita:

-ZONA I - A-A'	mq. 400,00
-ZONA II- CENTRO ABITATO DELIMITATO	mq. 2800,00
-ZONA III- TERRITORIO EXTRAURBANO.....	mq. ---------

Nella zona A-A' possono essere installati solo manifesti di natura istituzionale/sociale e commerciale (Zona Strada S.Domenico- Via XXV Aprile in adiacenza a Deposito Poste ed area che fronteggia il Commissariato e muro delimitazione strada Tranesi- Vedi Allegato n° 6);

Nella Zona II- possono essere installati tutti gli impianti pubblicitari (secondo i siti individuati sulle Tavole nn. 3-4-5-6-7-8 e 9) per una percentuale del 50% di mq. 2.800,00, pari a mq. 1.400,00 per impianti privati ed il rimanente 50% di mq. 2.800, pari a mq. 1400,00 per impianti di proprietà del Comune così suddivisa:
mq. 700,00 di manifesti di natura istituzionale/sociale e mq. 700,00 di manifesti di natura commerciale.In tali superfici non sono comprese quelle supportate da transenne parapedonali ed "ecobox" e sono escluse quelle che trovano collocazione in altri impianti di pubblicità esterna legati all'arredo urbano che, pertanto, non sono soggetti a specifiche limitazioni.

Nella Zona III- Territorio Extraurbano- sono previsti mq. 1.000,00 di impianti pubblicitari di cui mq. 500,00 per impianti privati e mq. 500,00 per impianti di proprietà del Comune.

I

Art.. 20- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio del Comune.

Allegato 1)

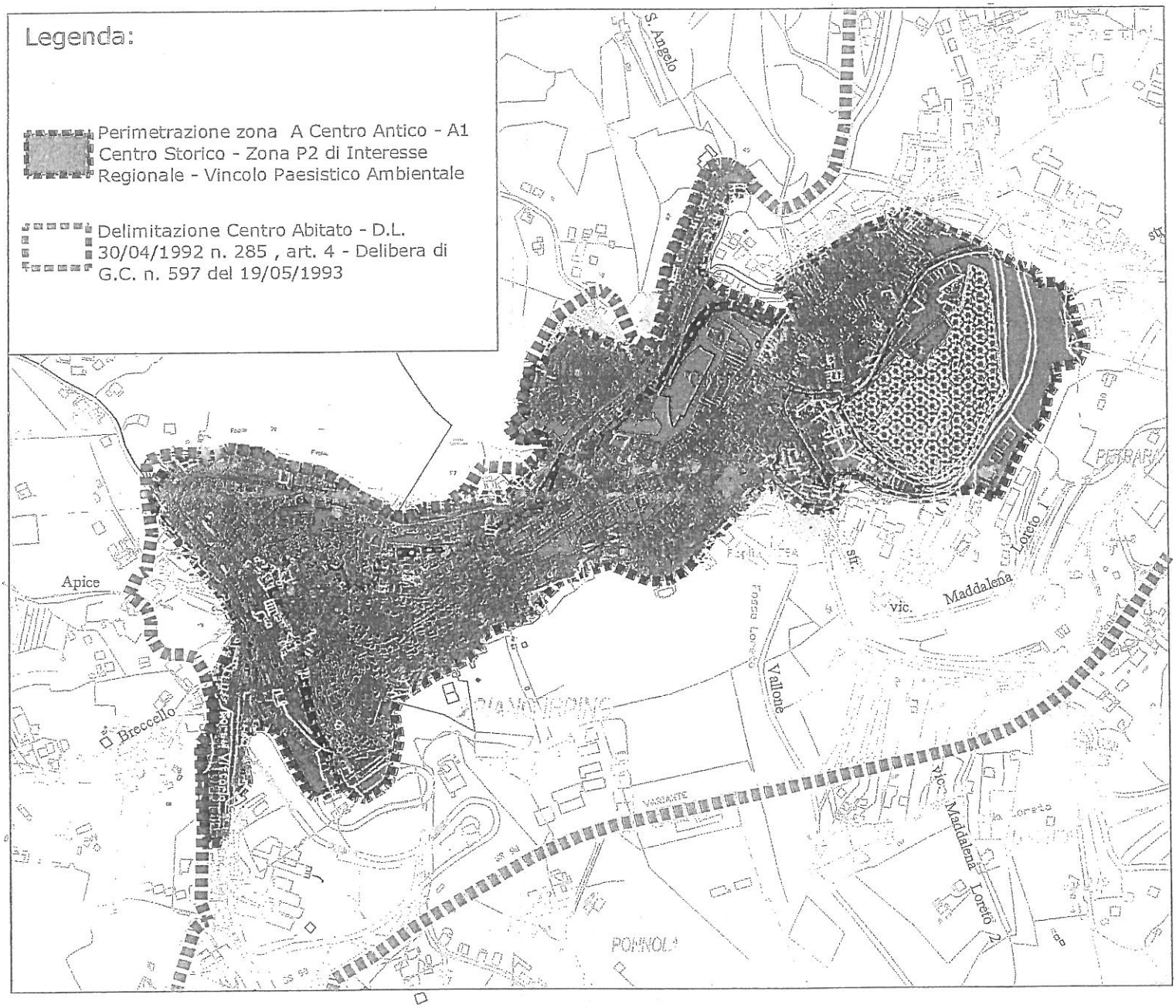
Legenda:
Perimetrazione zona A Centro Antico - A1 Centro Storico - Zona P2 di Interesse Regionale - Vincolo Paesistico Ambientale
Delimitazione Centro Abitato - D.L. 30/04/1992 n. 285 , art. 4 - Delibera di G.C. n. 597 del 19/05/1993
S. Angelo
Apice
Breccello
Vallone
vic. Maddalena
Loreto
VARIANTE
PONNOLA

Allegato 2)

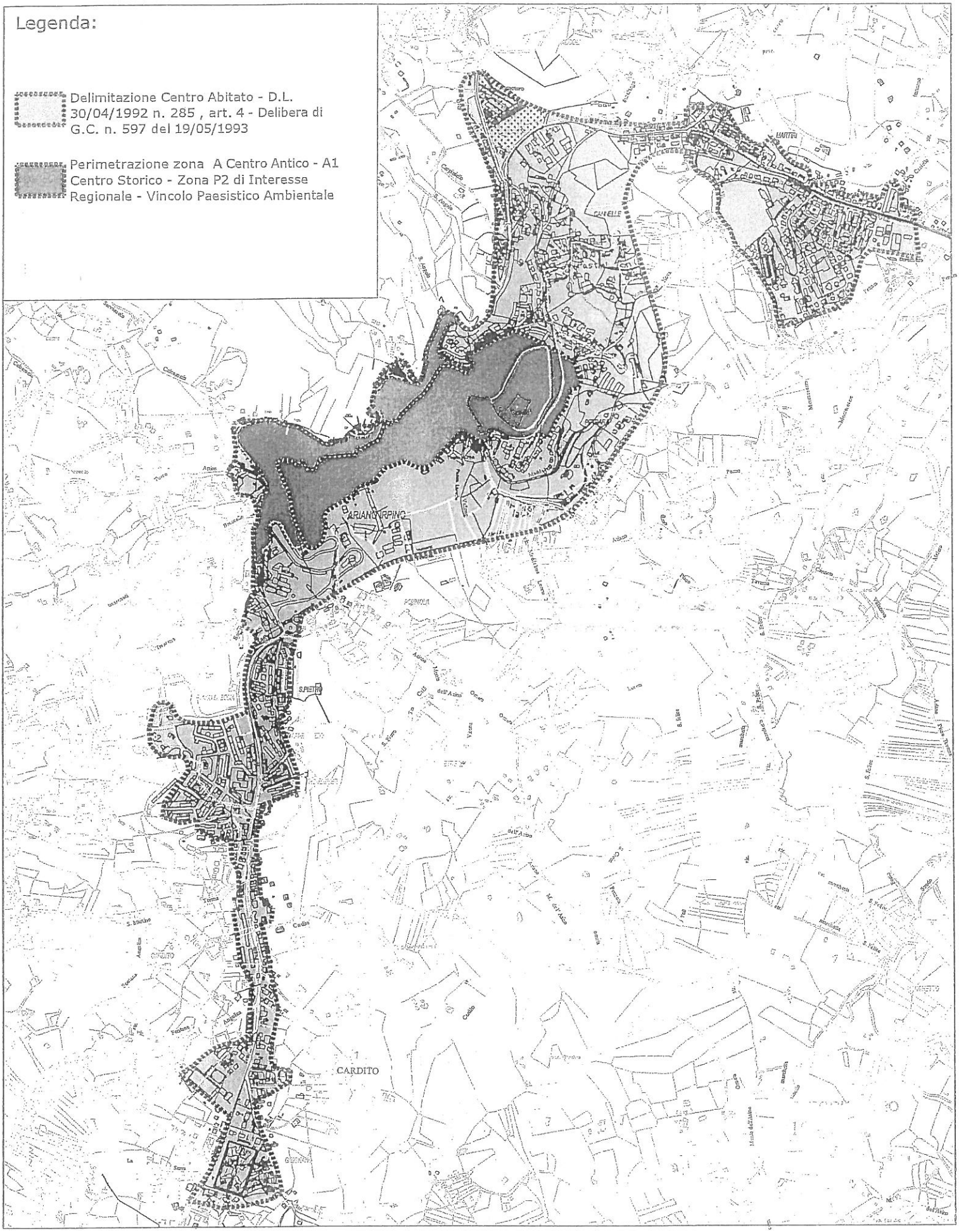
Legenda:
Delimitazione Centro Abitato - D.L. 30/04/1992 n. 285 , art. 4 - Delibera di G.C. n. 597 del 19/05/1993
Perimetrazione zona A Centro Antico - A1 Centro Storico - Zona P2 di Interesse Regionale - Vincolo Paesistico Ambientale
ARIANO IRPINO
S.PIETRO
CARDITO

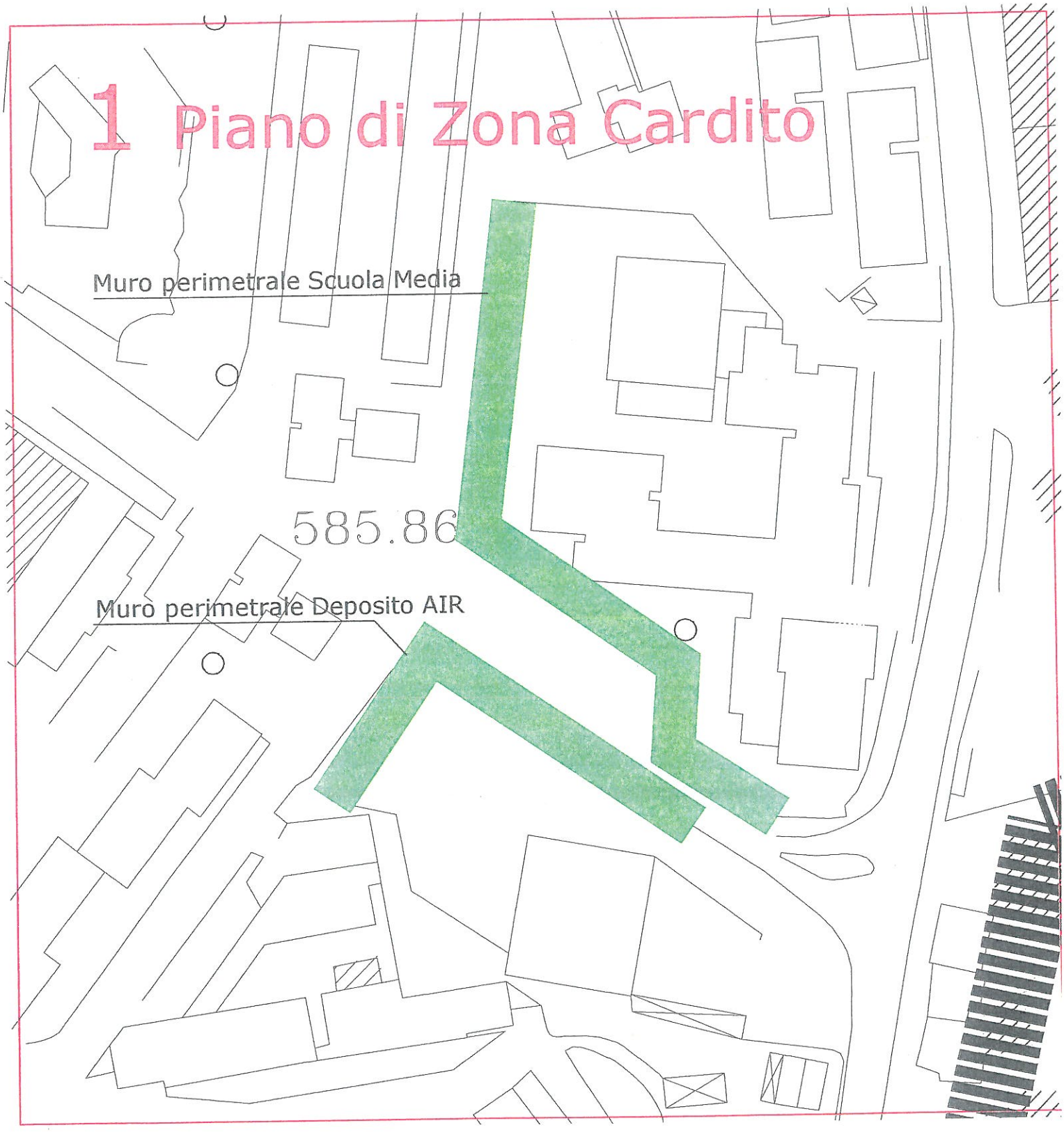
1 Piano di Zona Cardito
Muro perimetrale Scuola Media
585.86
Muro perimetrale Deposito AIR

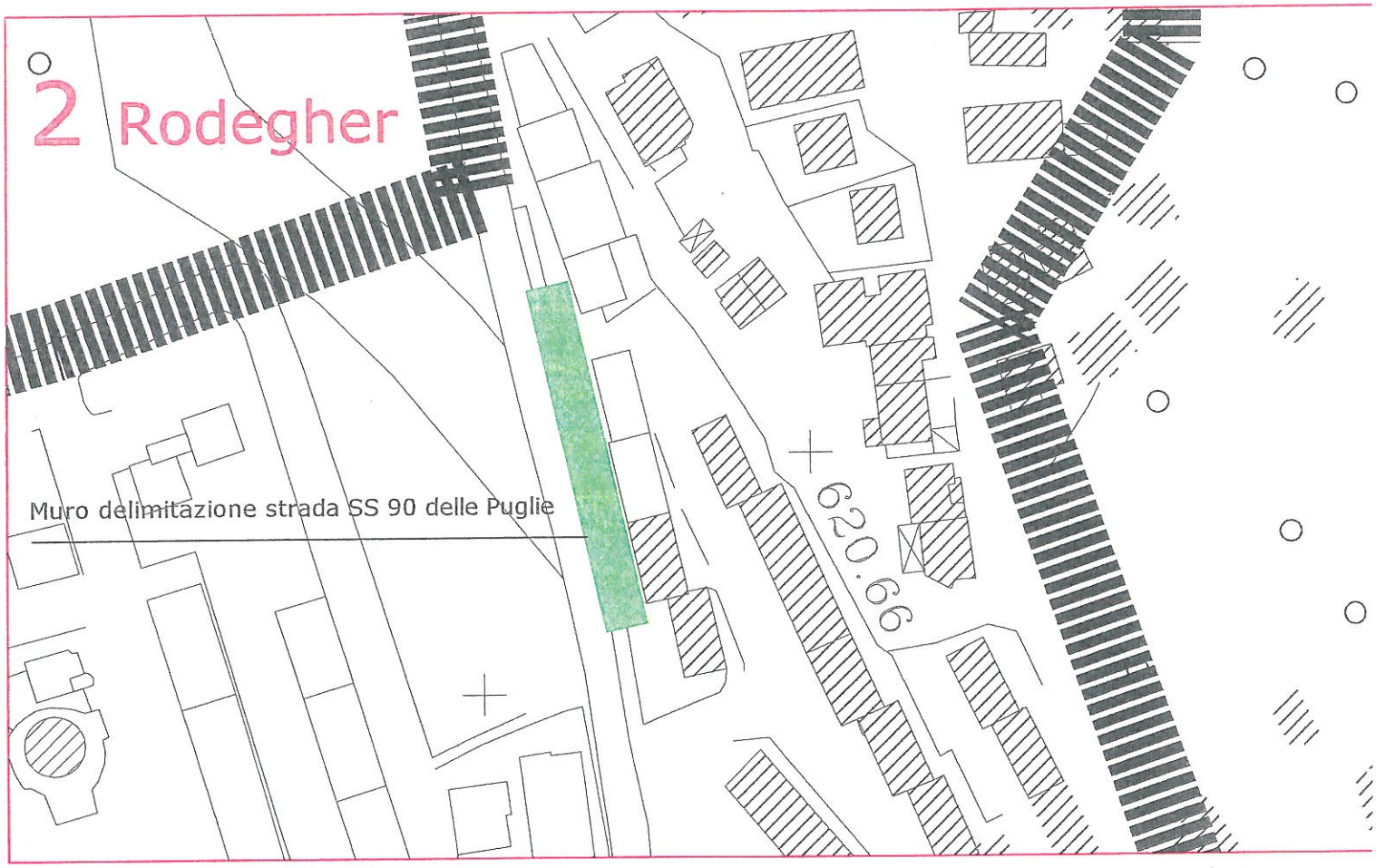
2 Rodegher
Muro delimitazione strada SS 90 delle Puglie
620.66

Muri delimitazione strada "San Domenico"
3 Maddalena - Tranesi - C.so Vitt. Emanuele
Muro delimitazione strada Tranesi
764.30
715.91
715.47
AR
700
Muri delimitazione strada Panoramica
677.72
692.78
675

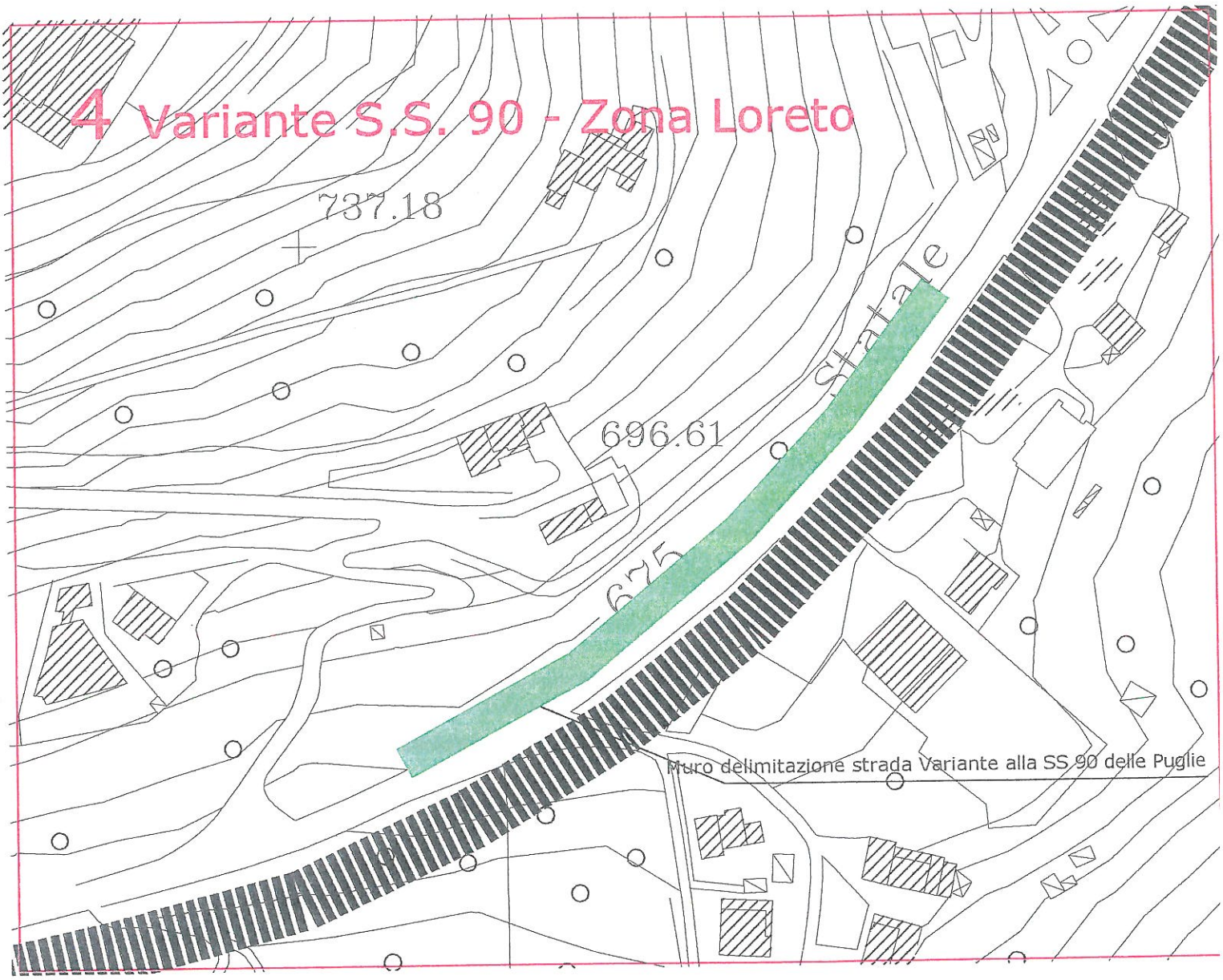
4 Variante S.S. 90 - Zona Loreto
737.18
696.61
675
Statale
Muro delimitazione strada Variante alla SS 90 delle Puglie

5 Strada di collegamento
Via Fontananuova - Variante
714.31
685.28
Muri delimitazione strada
delle

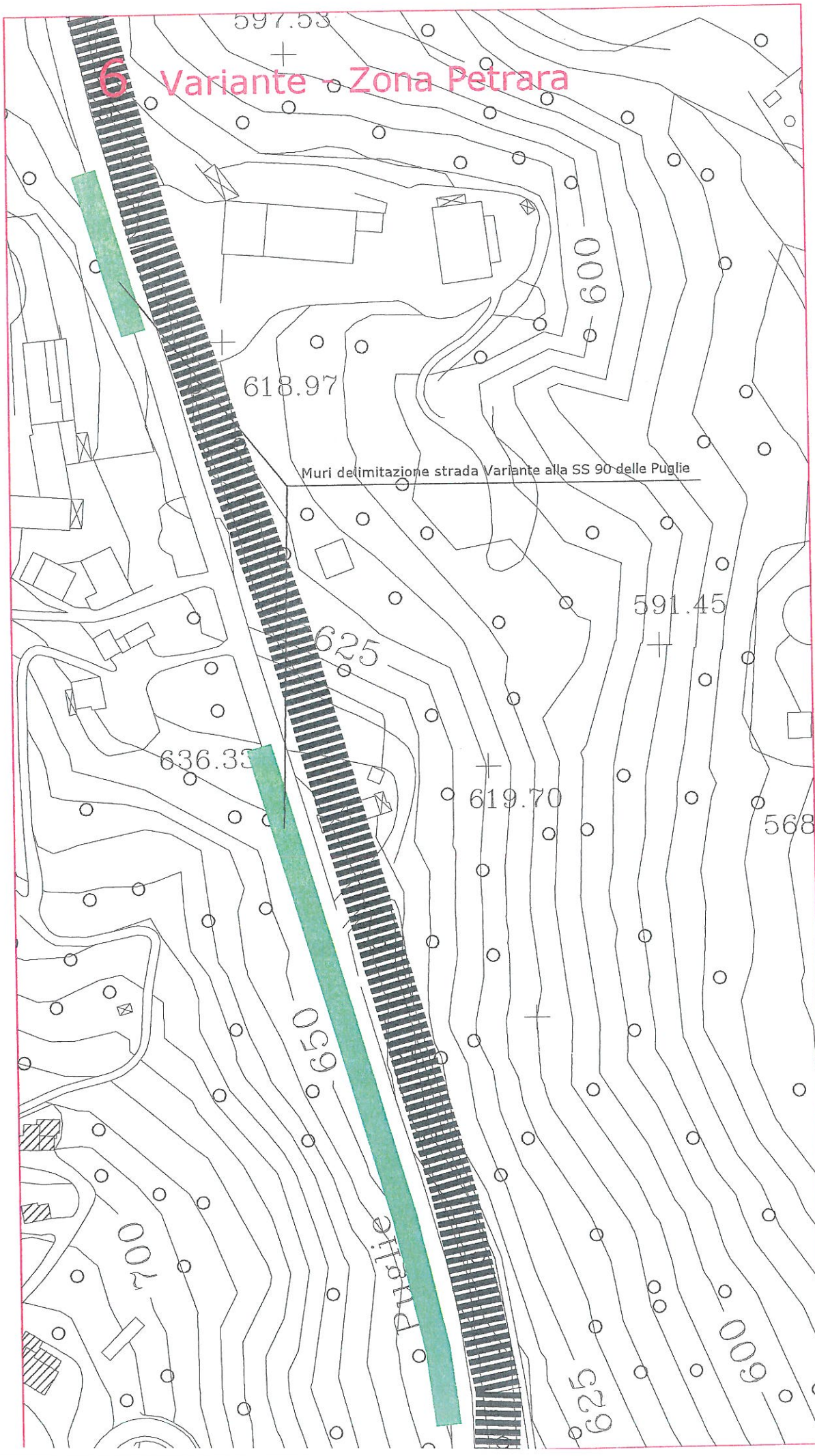
6 Variante - Zona Petrara
597.53
618.97
Muri delimitazione strada Variante alla SS 90 delle Puglie
591.45
625
636.33
619.70
568
650
700
600
625

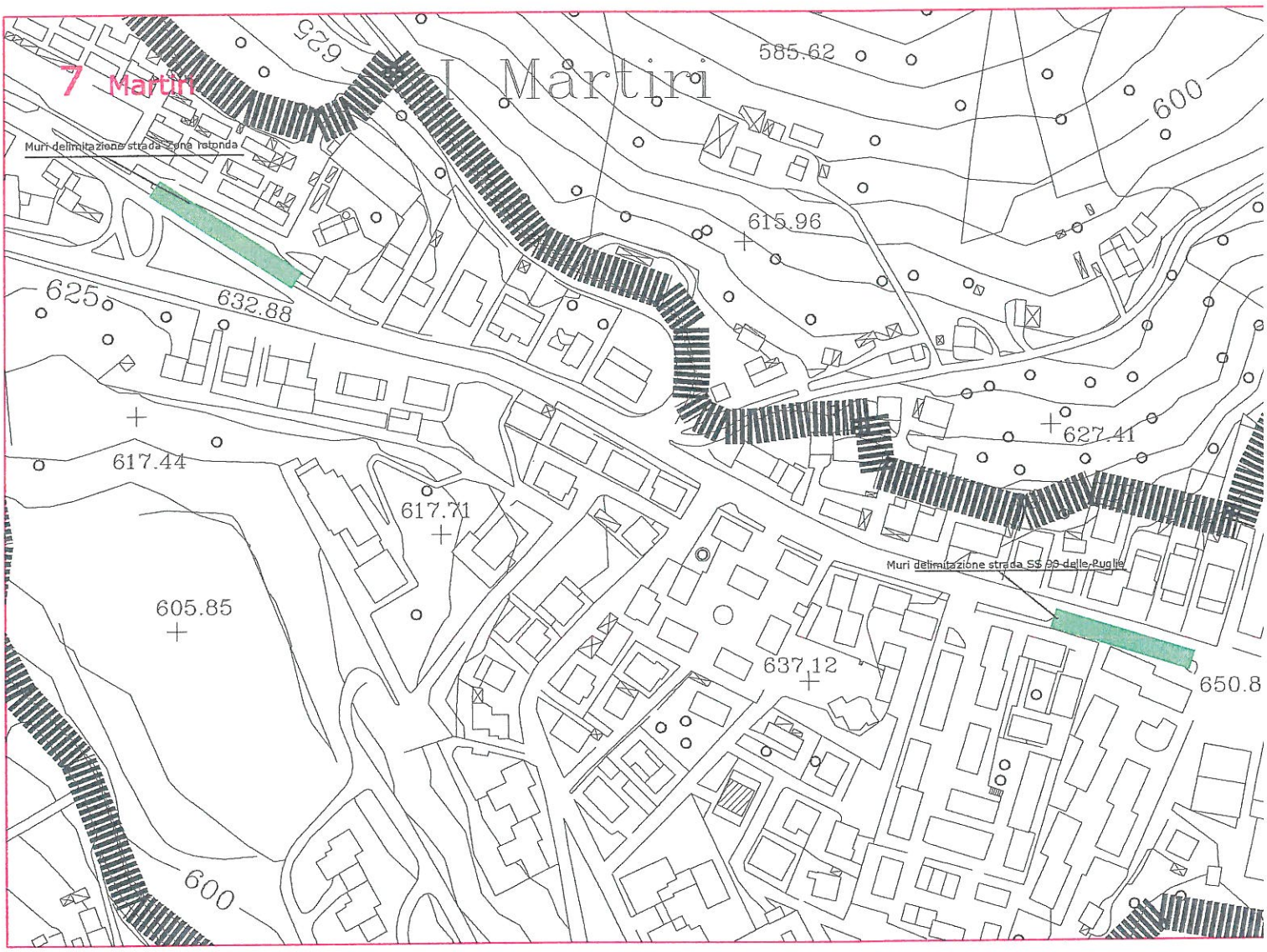
7 Martiri
I Martiri
Muri delimitazione strada Zona rotonda
625
585.62
600
615.96
625
632.88
617.44
617.71
627.41
Muri delimitazione strada SS 99 delle Puglie
605.85
637.12
650.8
600

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: STENDARDI.

50 X 150

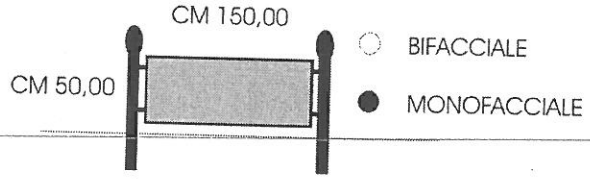

140 X 200

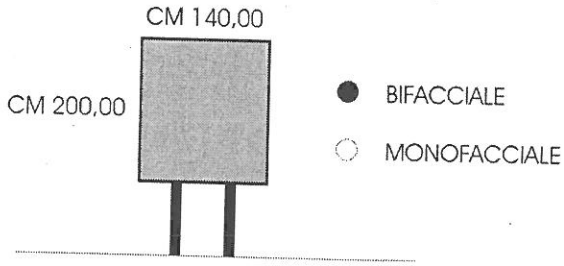

200 X 140

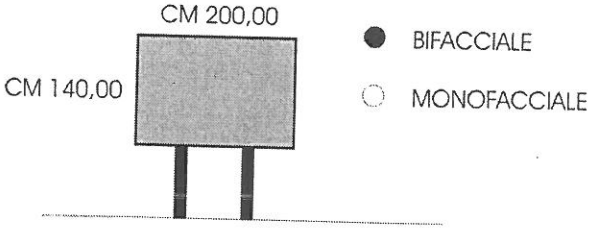

140 X 100

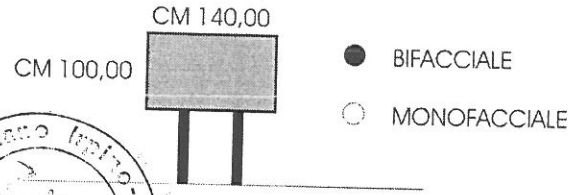

V.: favorevole

Il Dirigente Settore Patrimonio
Ing. Raffaele Ciasullo

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE.

140 X 200

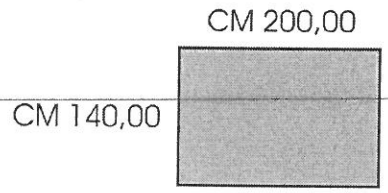

▼ ORIZZONTALE

200 X 140

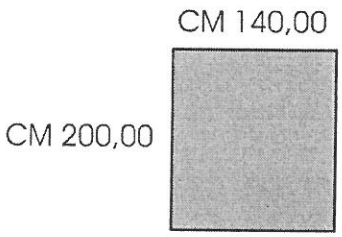

▽ ORIZZONTALE

150 X 300

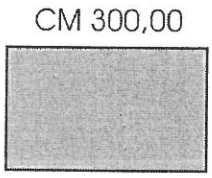

▼ ORIZZONTALE

200 X 300

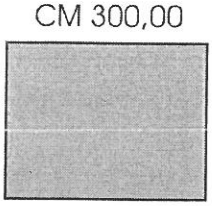

▼ ORIZZONTALE

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE.

140 X 150

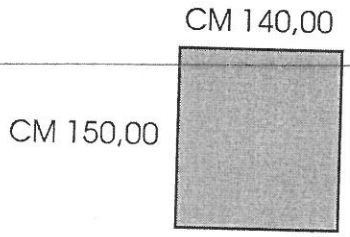

▽ ORIZZONTALE

150 X 250

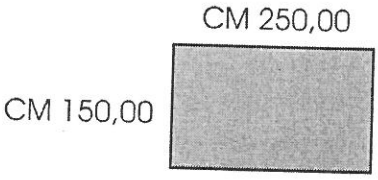

▼ ORIZZONTALE

150 X 280

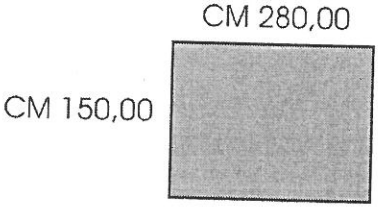

▼ ORIZZONTALE

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: POSTER CM 600 X 300 .

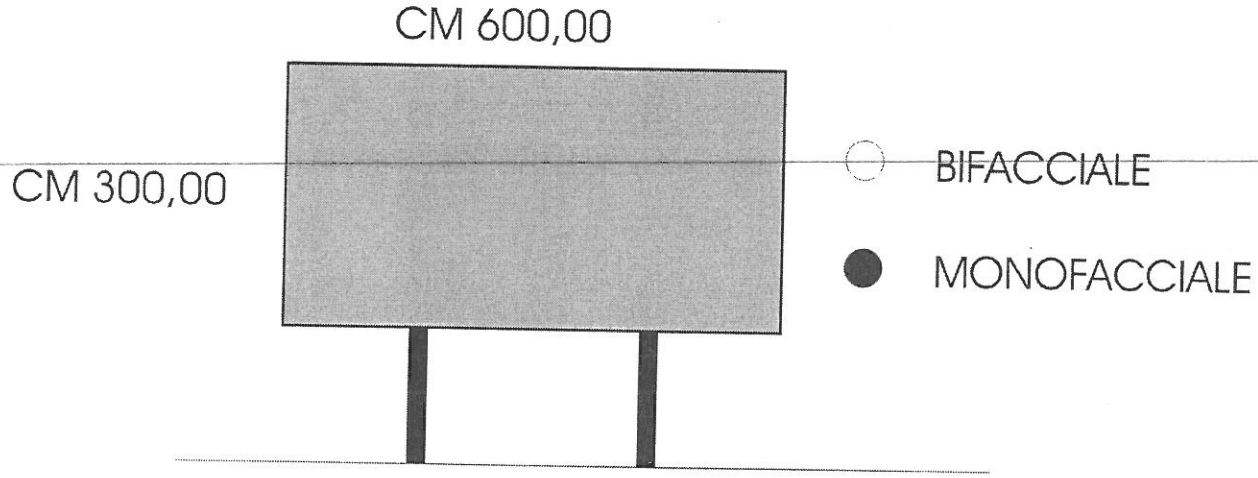

LEGENDA: TOTEM CM 400 X 300 .

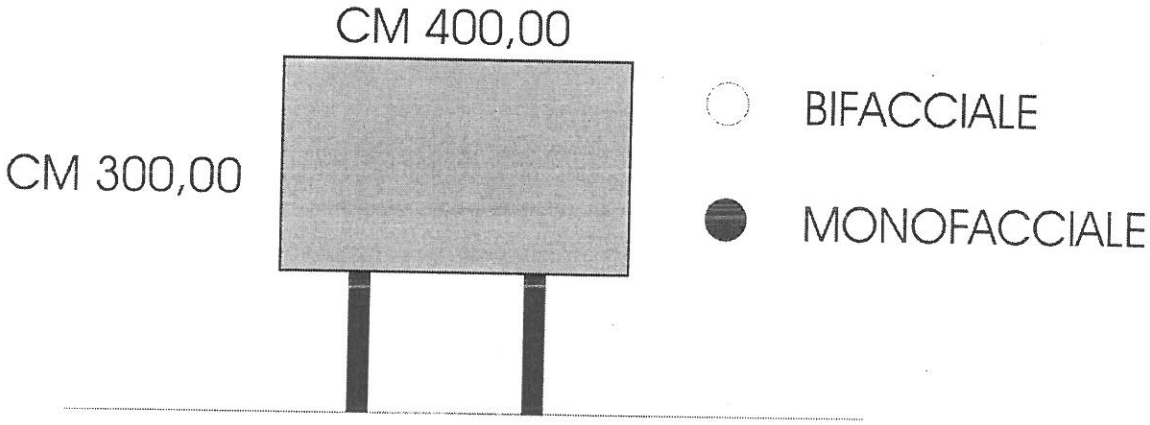

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: POSTER CM 600 X 300 .

POSTER CM 600 X CM 300 "Spazio utile interno"

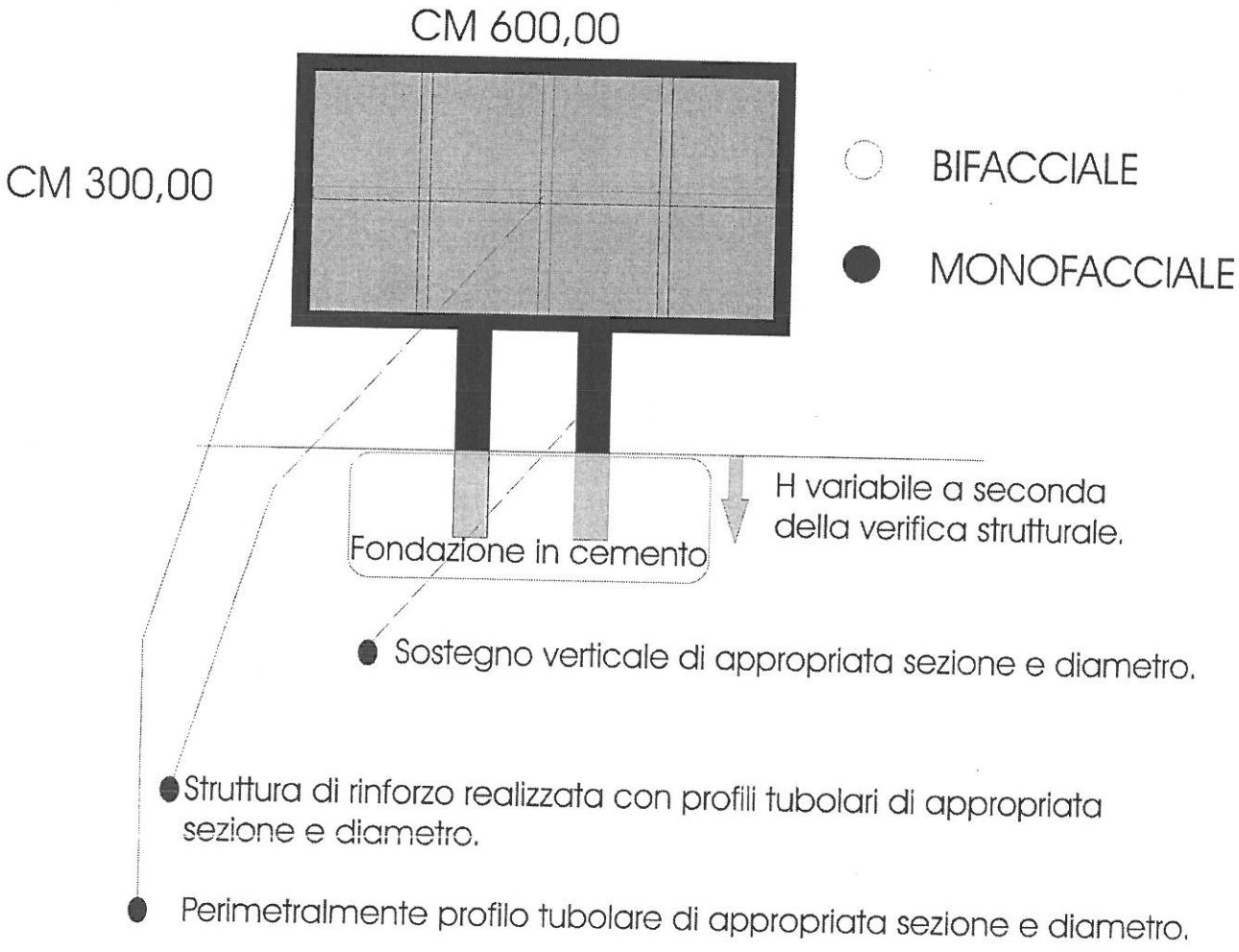

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: TOTEM CM 400 X 300 .

TOTEM CM 400 X CM 300 "Spazio utile interno"

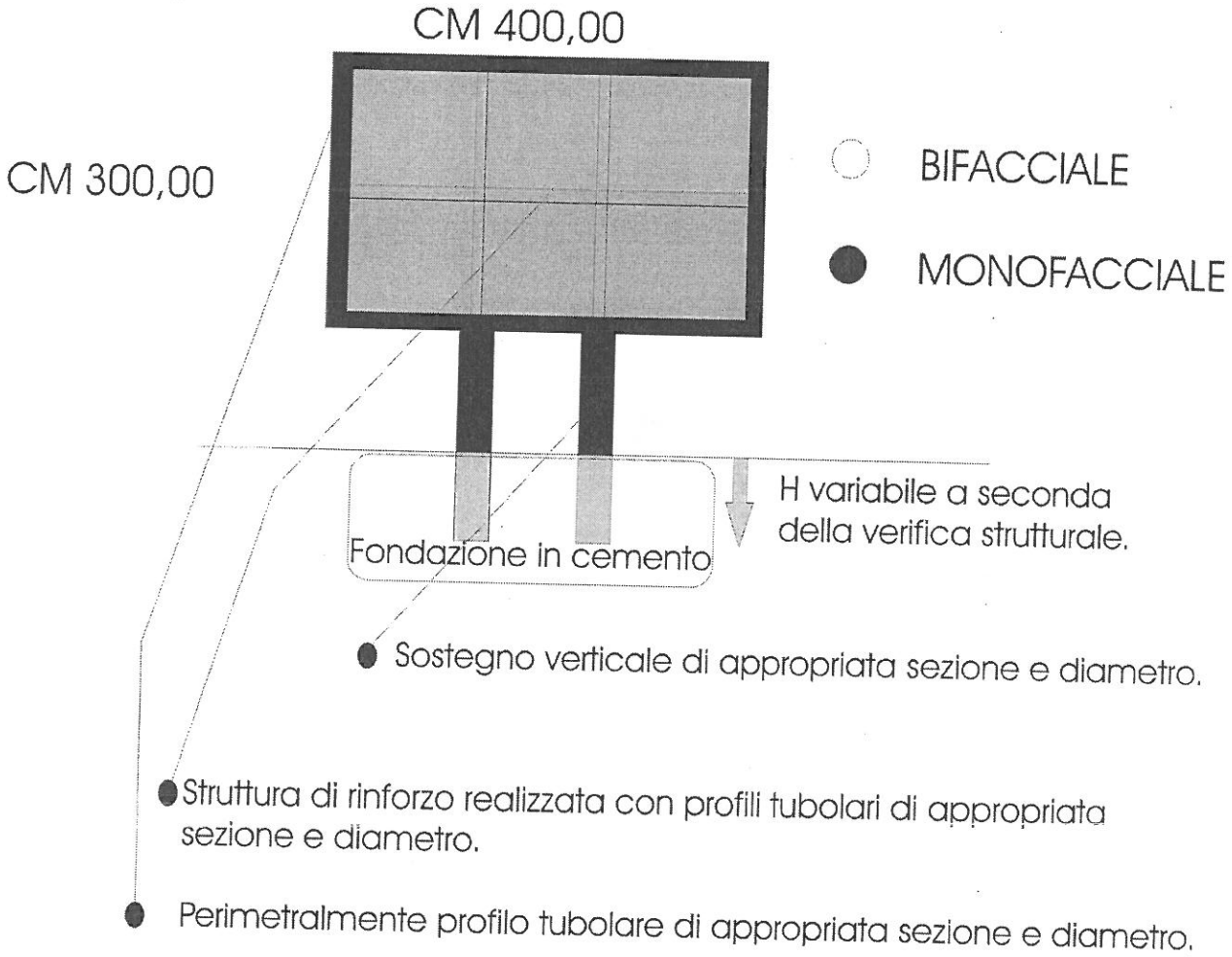

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: STENDARDI.

Stendardo CM 50 X CM 150 "Spazio utile interno"

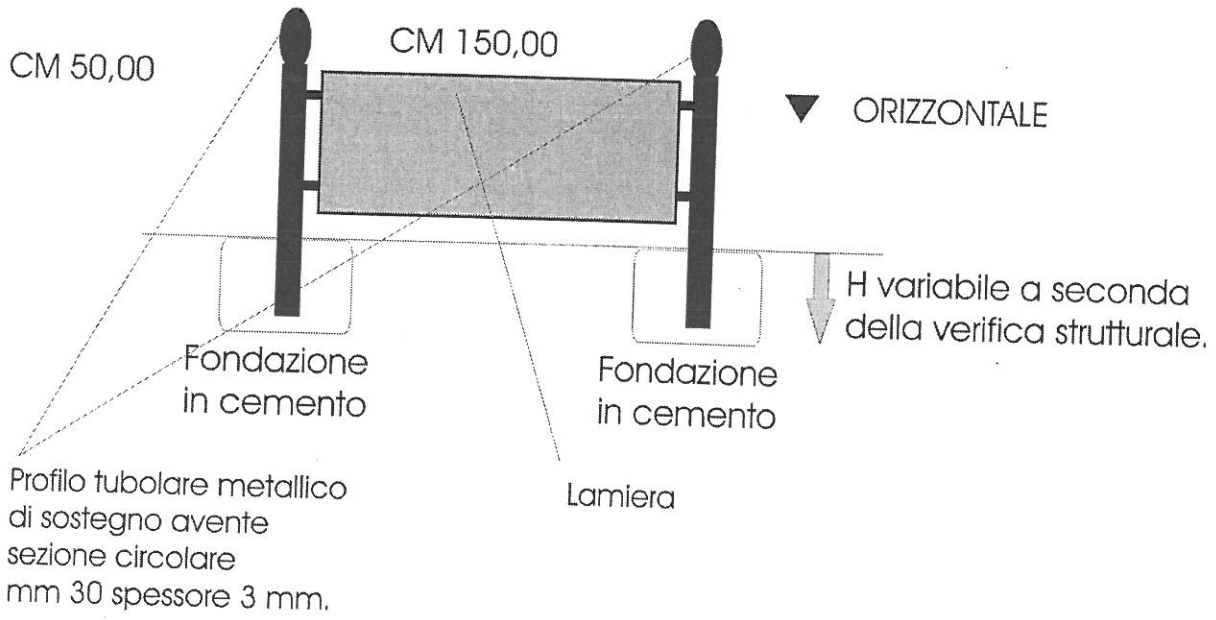

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: STENDARDI.

Stendardo CM 140 X CM 200 "Spazio utile interno"

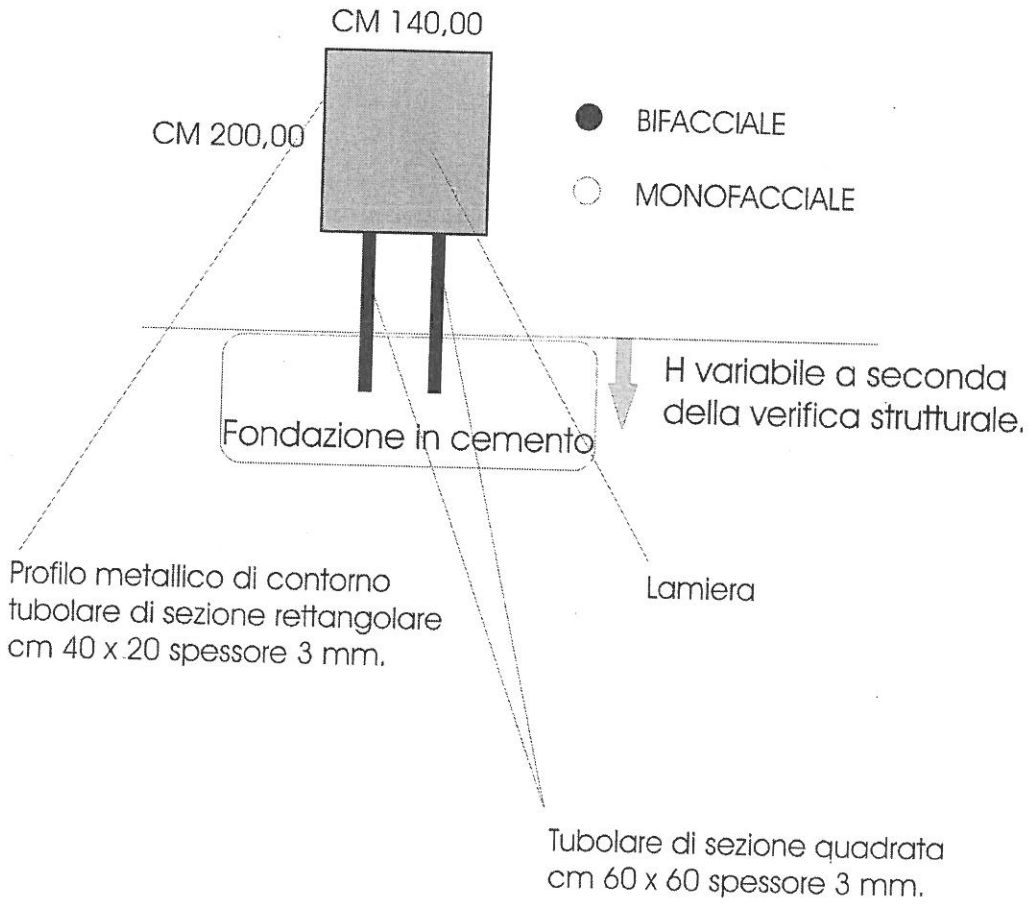

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: STENDARDI.

Stendardi CM 200 X CM 140 "Spazio utile interno"

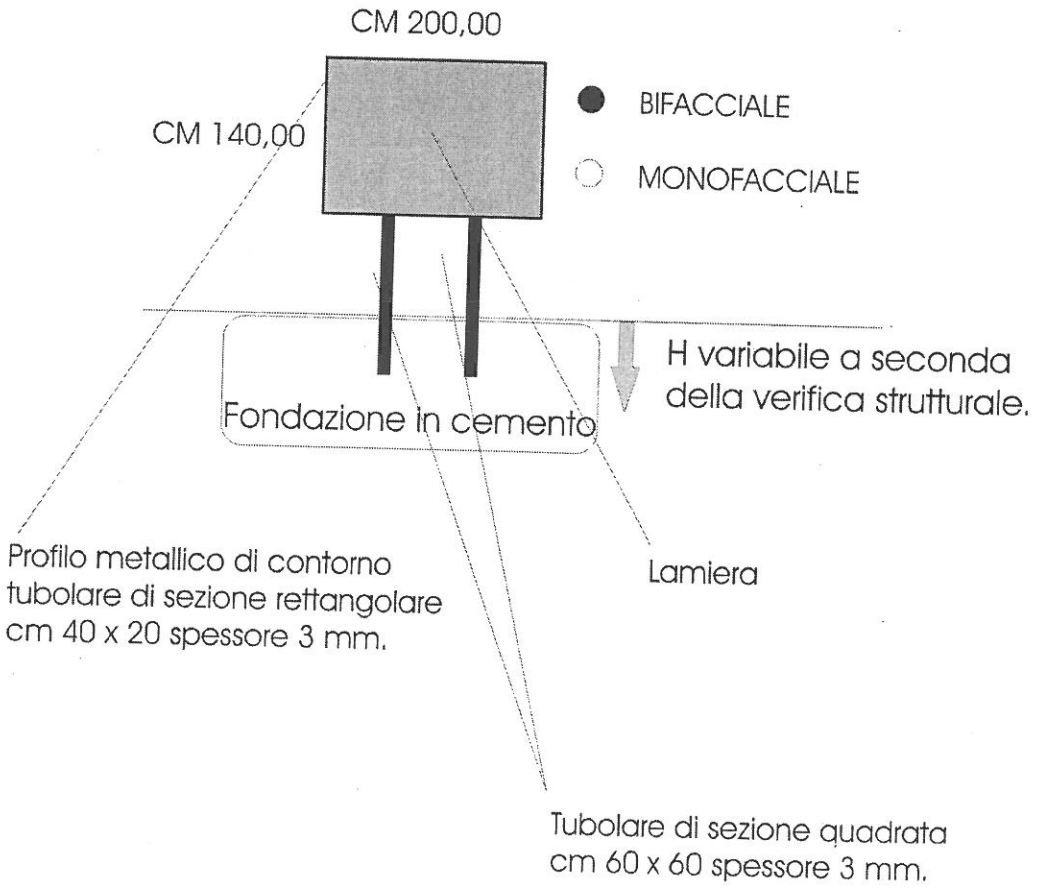

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: STENDARDI.

Stendardo CM 140 X CM 100 "Spazio utile interno"

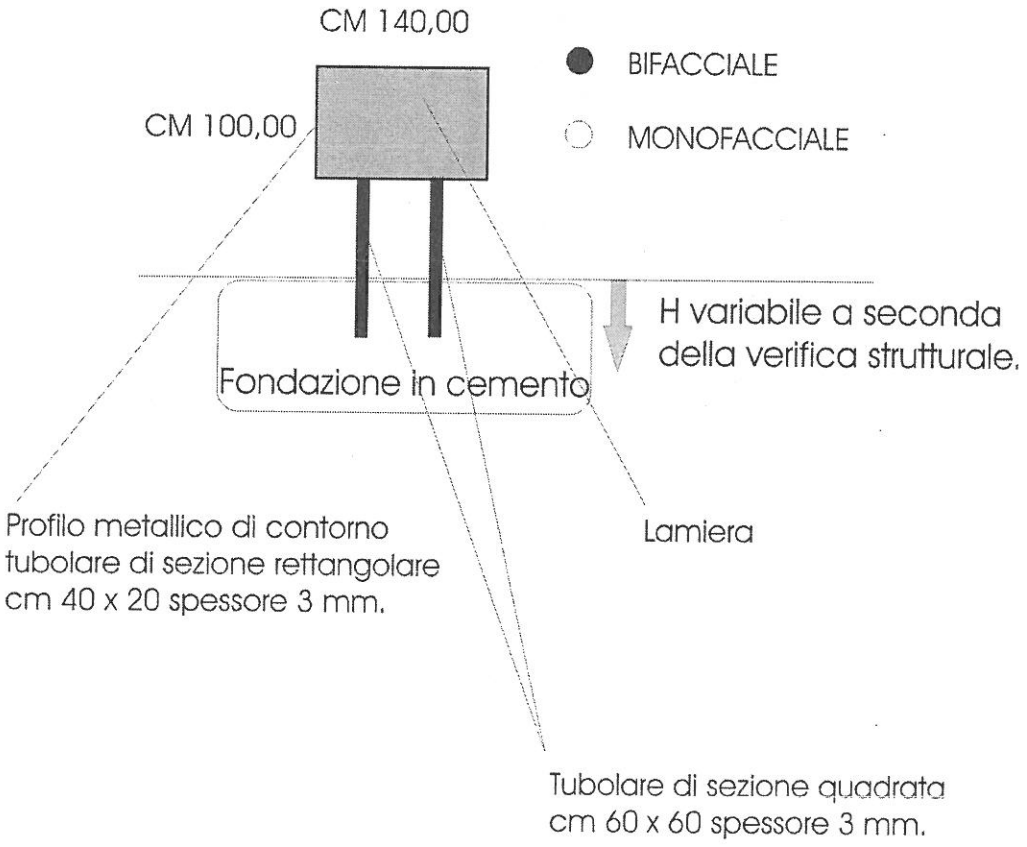

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 140 X CM 150 "Spazio utile interno"

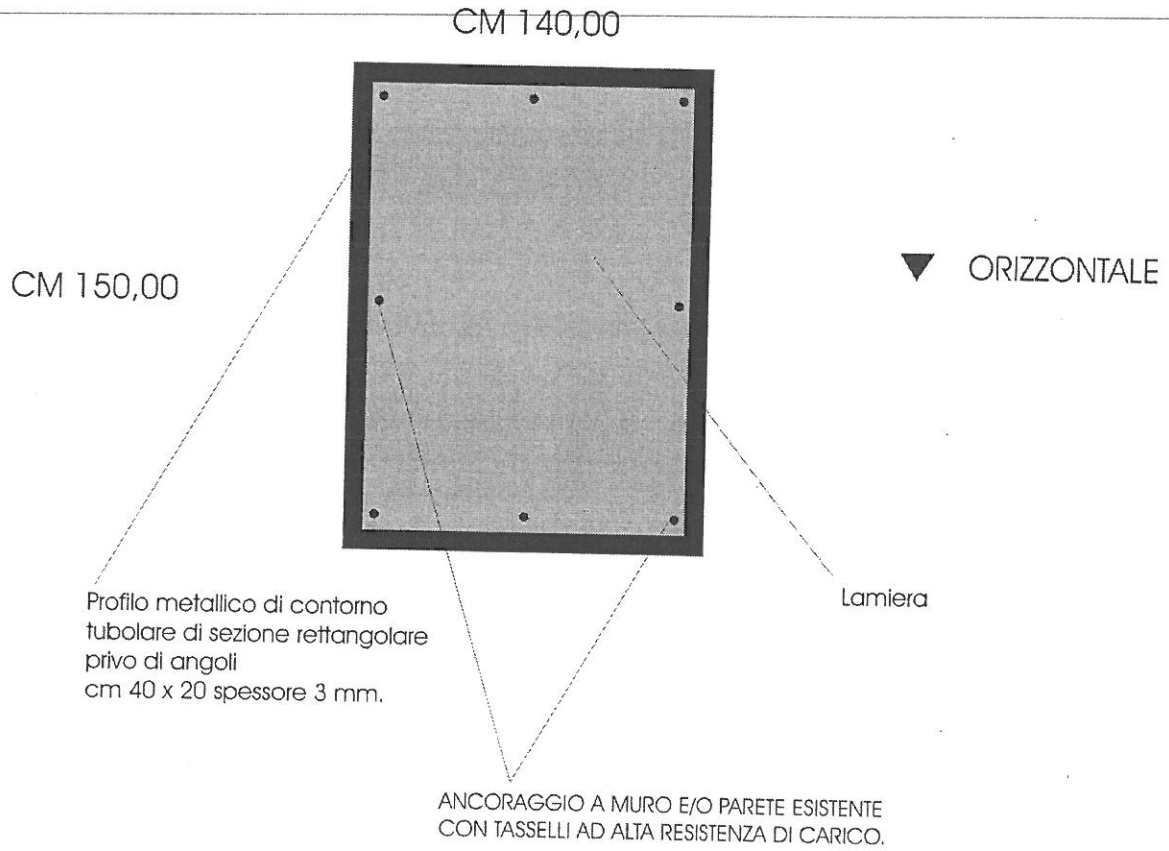

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 140 X CM 200 "Spazio utile interno"

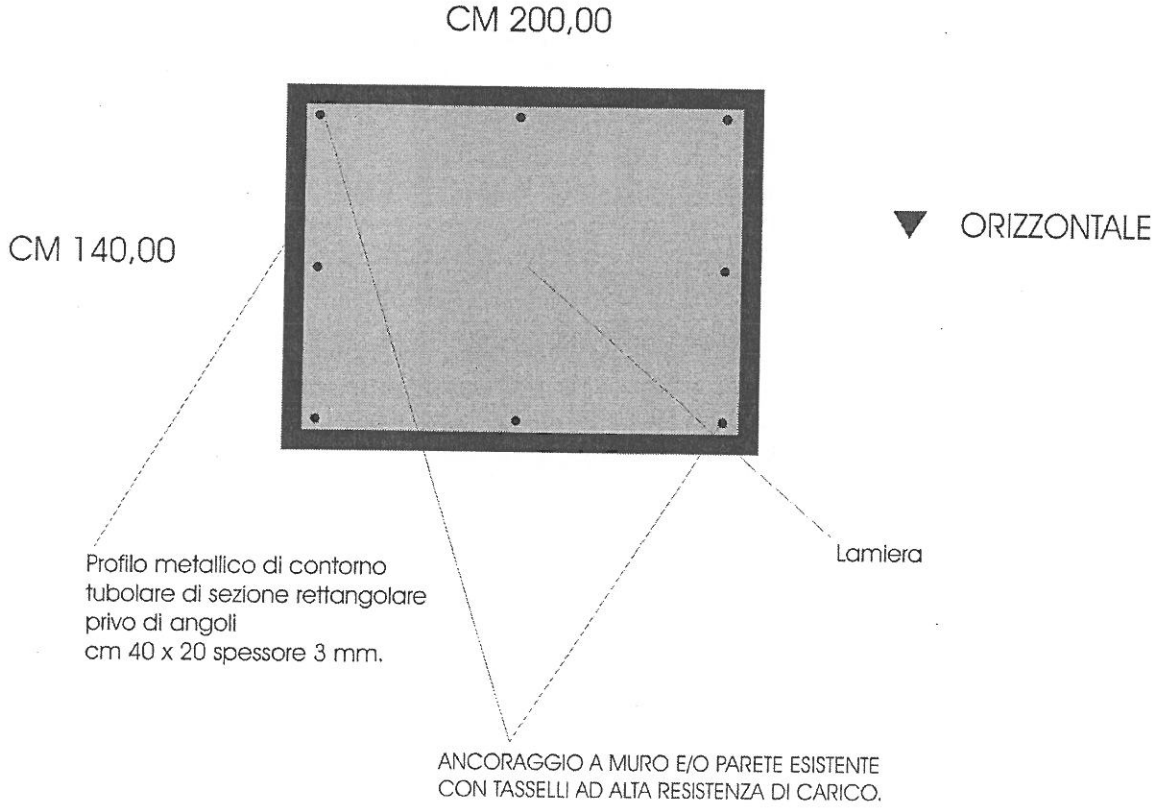

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 200 X CM 140 "Spazio utile interno"

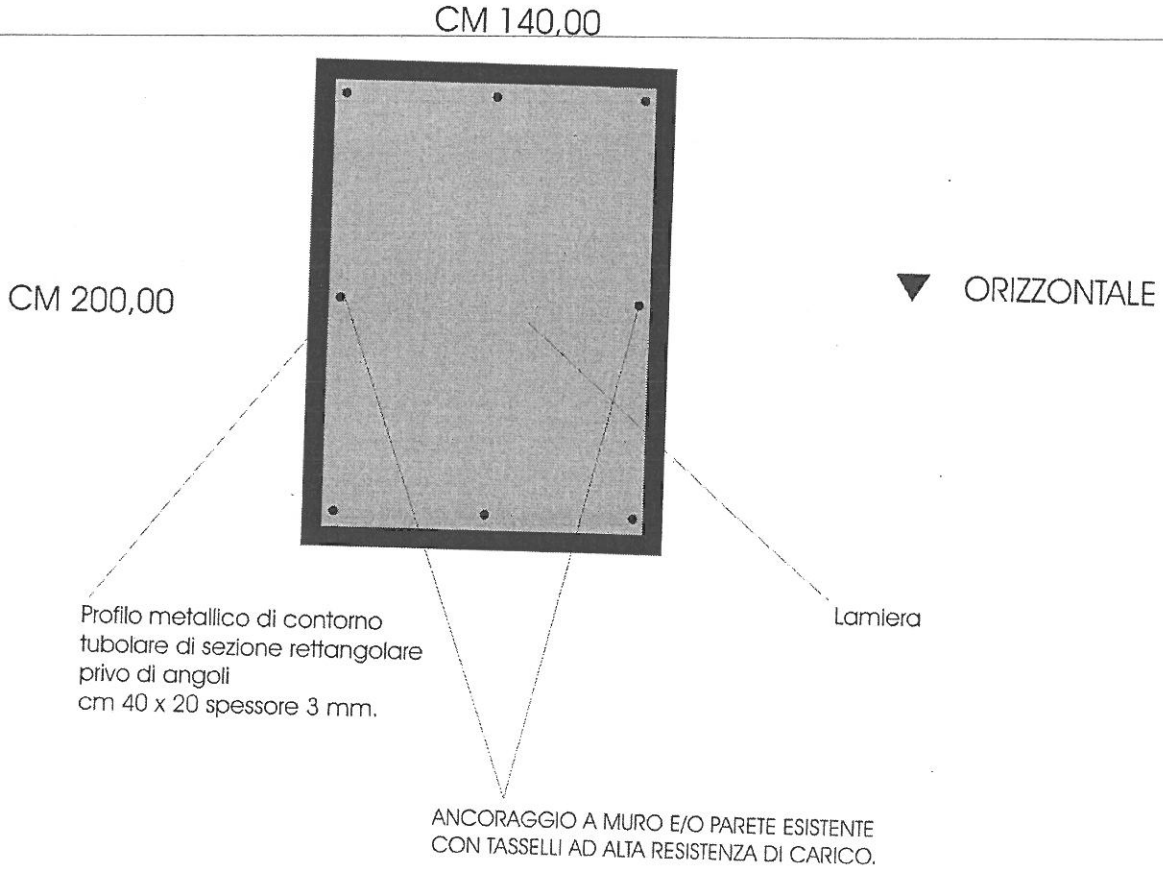

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 150 X CM 250 "Spazio utile interno"

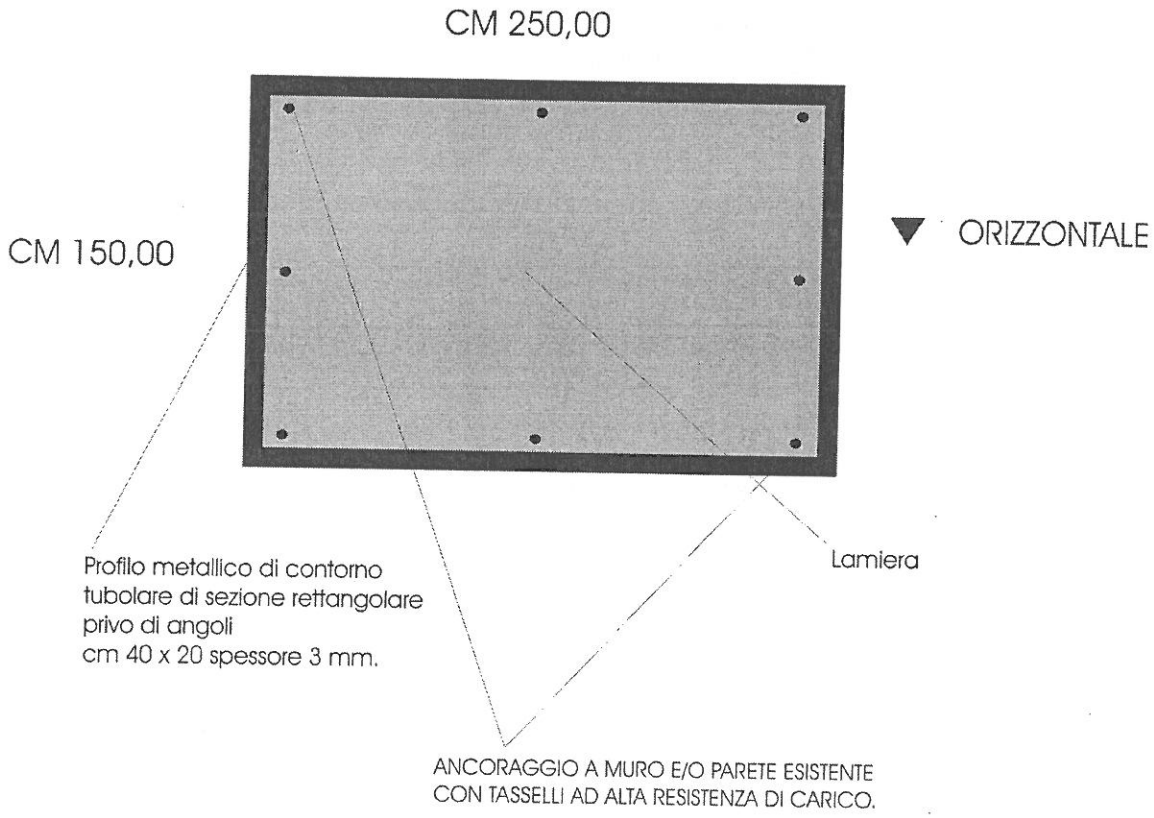

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 150 X CM 280 "Spazio utile interno"

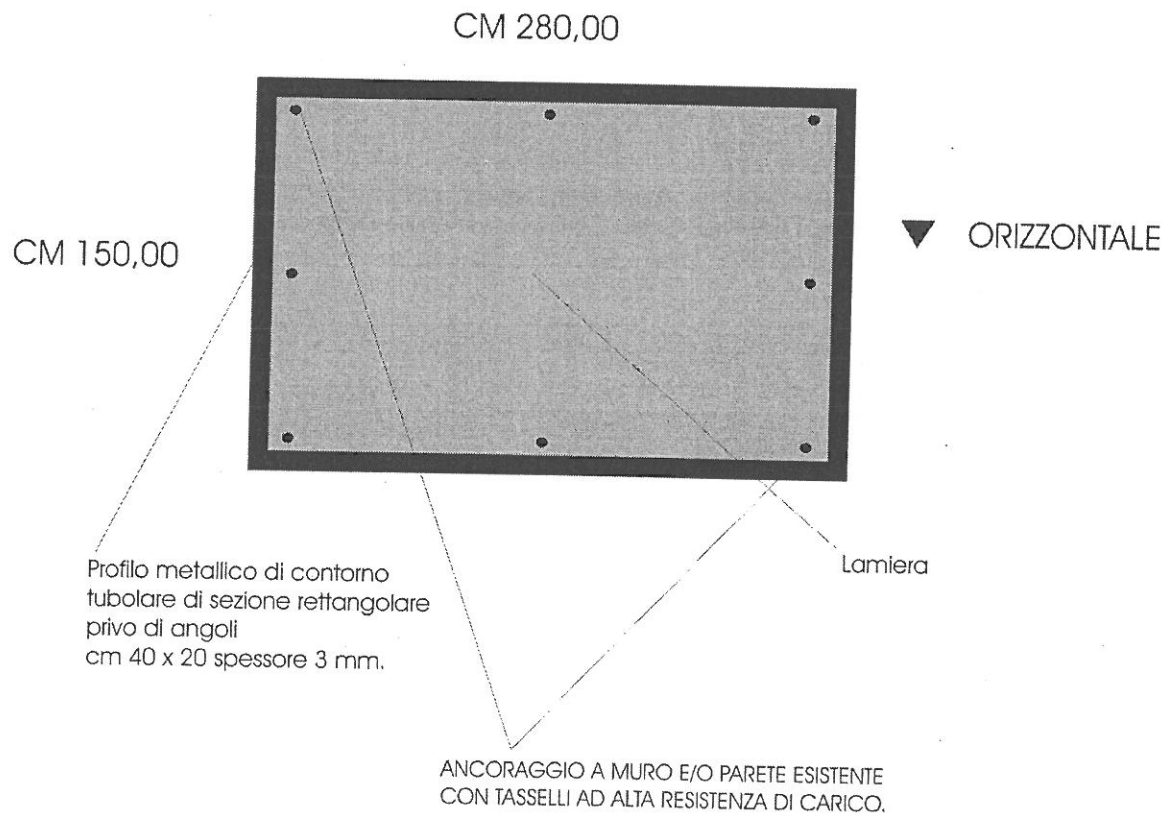

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 150 X CM 300 "Spazio utile interno"

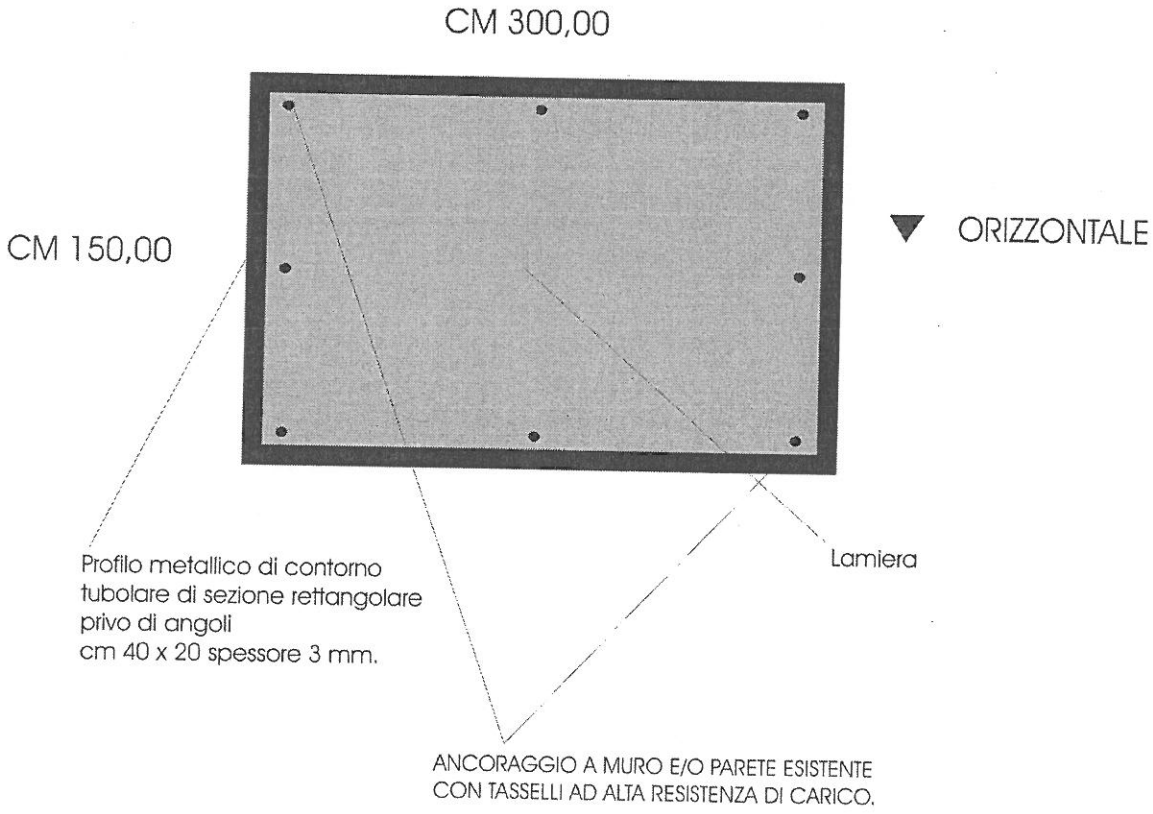

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

LEGENDA: PLANCE

Plance CM 200 X CM 300 "Spazio utile interno"

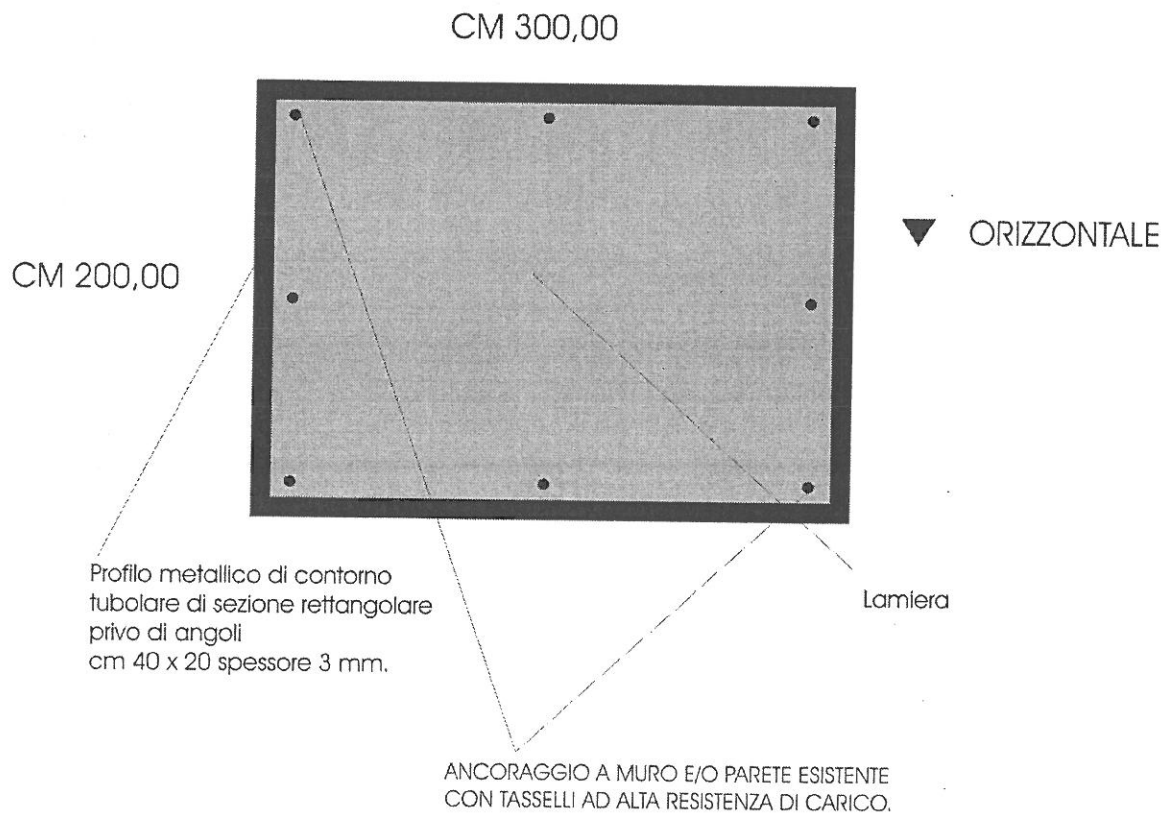

ALLEGATO "B" : RELAZIONE DESCRITTIVA DEL TIPO DI CARTELLONISTICA CON RELATIVA UBICAZIONE: **PLANCE**

INSTALLAZIONI	TIPO DI INSEGNA	Q.TA'	MQ	LOCALITA' ESPOSIZIONE	CATEGORIA
1	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	MARTIRI MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
2	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	MARTIRI MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
3	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	MARTIRI MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
4	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	MARTIRI MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
5	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	MARTIRI MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
6	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
7	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
8	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
9	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
10	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
11	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MADDALENA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
12	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	CAMPO SPORTIVO MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
13	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	CAMPO SPORTIVO MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
14	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	CAMPO SPORTIVO MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
15	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	CAMPO SPORTIVO MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
16	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
17	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
18	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	FONTANANUOVA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
19	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	FONTANANUOVA MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
20	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	GALLERIA COMM.LE MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
21	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	GALLERIA COMM.LE MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
22	PLANCE CM 150 X CM 300	1	4,5	GALLERIA COMM.LE MURO	CARTELLO MONOFACCIALE
23	PLANCE CM 140 X CM 150	1	2,1	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
24	PLANCE CM 140 X CM 150	1	2,1	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
25	PLANCE CM 140 X CM 150	1	2,1	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
26	PLANCE CM 150 X CM 250	1	3,75	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
27	PLANCE CM 150 X CM 250	1	3,75	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
28	PLANCE CM 150 X CM 250	1	3,75	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
29	PLANCE CM 150 X CM 280	1	4,2	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
30	PLANCE CM 200 X CM 300	1	6	MADDALENA OSPEDALE	CARTELLO MONOFACCIALE
31	PLANCE CM 200 X CM 300	1	6	MADDALENA OSPEDALE	CARTELLO MONOFACCIALE
32	PLANCE CM 200 X CM 300	1	6	MADDALENA OSPEDALE	CARTELLO MONOFACCIALE
33	PLANCE CM 160 X CM 350	1	5,6	PALAZZO ANTISTANTE CASTELLO	CARTELLO MONOFACCIALE
34	PLANCE CM 140 X CM 200	1	2,8	RIONE PIANO DI ZONA C/O CHIESA	CARTELLO MONOFACCIALE
35	PLANCE CM 140 X CM 200	1	2,8	RIONE PIANO DI ZONA MURO SCUOLA MEDIA INTERNO	CARTELLO MONOFACCIALE
36	PLANCE CM 140 X CM 200	1	2,8	RIONE PIANO DI ZONA MURO SCUOLA ELEMENTARE	CARTELLO MONOFACCIALE
TOT. 36 POSTAZIONI	**TIPOLOGIA PLANCE**	/	**152,75**	**LOCALITA' ESPOSIZIONE**	**CATEGORIA**

ALLEGATO "B" : RELAZIONE DESCRITTIVA DEL TIPO DI CARTELLONISTICA CON RELATIVA UBICAZIONE: **STENDARDO**

INSTALLAZIONI	TIPO DI INSEGNA	Q.TA'	MQ	LOCALITA' ESPOSIZIONE	CATEGORIA
30	STENDARDO CM 50 X CM 150	30	22,5	MARTIRI AIUOLA	CARTELLO MONOFACCIALE
30	STENDARDO CM 50 X CM 150	30	22,5	MADDALENA AIUOLA	CARTELLO MONOFACCIALE
10	STENDARDO CM 50 X CM 150	10	7,5	GALLERIA COMM.LE	CARTELLO MONOFACCIALE
8	STENDARDO CM 50 X CM 150	8	6	MADDALENA OSPEDALE AIUOLA	CARTELLO MONOFACCIALE
6	STENDARDO CM 50 X CM 150	6	4,5	CARDITO AIUOLA INCROCIO	CARTELLO MONOFACCIALE
4	STEND. E/O TRANSENNA PARAP. CM 60 X CM 80	4	1,92	C.SO VITTORIO EMANUELE	CARTELLO MONOFACCIALE
4	STEND. E/O TRANSENNA PARAP. CM 60 X CM 80	4	1,92	VIA XXV APRILE	CARTELLO MONOFACCIALE
1	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	BIVIO S. BARBARA	CARTELLO MONOFACCIALE
2	STENDARDO CM 200 X CM 140	1	2,8	CARDITO BAR INCONTRO	CARTELLO BIFACCIALE
3	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	CARDITO BAR INCONTRO	CARTELLO BIFACCIALE
4	STENDARDO CM 200 X CM 140	1	2,8	CARDITO FRONTE LO CONTE SPORT	CARTELLO BIFACCIALE
5	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	BIVIO TORANA	CARTELLO MONOFACCIALE
6	STENDARDO CM 200 X CM 140	1	2,8	CARDITO DISTRIBUTORE IP	CARTELLO MONOFACCIALE
7	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	CARDITO FRONTE SC. MEDIA MANCINI	CARTELLO BIFACCIALE
8	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	CARDITO FRONTE CUPOLE	CARTELLO BIFACCIALE
9	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	VIA MATTEOTTI FRONTE LICEO	CARTELLO BIFACCIALE
10	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	P.ZZA MAZZINI CART.	CARTELLO BIFACCIALE
11	STENDARDO CM 200 X CM 140	1	2,8	MARTIRI FRONTE BAR COCCA	CARTELLO BIFACCIALE
12	STENDARDO CM 200 X CM 140	1	2,8	MARTIRI FRONTE BAR COCCA	CARTELLO BIFACCIALE
13	STENDARDO CM 140 X CM 200	1	2,8	C. SO EUROPA MARCIAPIEDE SX	CARTELLO MONOFACCIALE
TOT. 183 POSTAZIONI	**TIPOLOGIA STENDARDO**	/	**103,24**	**LOCALITA' ESPOSIZIONE**	**CATEGORIA**

ALLEGATO "B" : RELAZIONE DESCRITTIVA DEL TIPO DI CARTELLONISTICA CON RELATIVA UBICAZIONE: **POSTER CM 600 X 300**

INSTALLAZIONI	TIPO DI INSEGNA	Q.TA'	MQ	LOCALITA' ESPOSIZIONE	CATEGORIA
2	POSTER CM 600 X 300	2	36,00	GALLERIA COMM.LE	CARTELLO MONOFACCIALE
1	POSTER CM 600 X 300	1	18,00	VIA MATTEOTTI MURO LICEO	CARTELLO MONOFACCIALE
1	POSTER CM 600 X 300	1	18,00	MADDALENA AIUOLA	CARTELLO MONOFACCIALE
1	POSTER CM 600 X 300	1	18,00	MADDALENA AIUOLA	CARTELLO MONOFACCIALE
2	POSTER CM 600 X 300	2	36,00	CARDITO A LATO CARCERE	CARTELLO MONOFACCIALE
1	POSTER CM 600 X 300	1	18,00	MADDALENA MURO / OSPEDALE	CARTELLO MONOFACCIALE
1	POSTER CM 600 X 300	2	36,00	CENTRO COMM.LE CUPOLE	CARTELLO MONOFACCIALE
3	POSTER CM 600 X 300	3	54,00	VARIANTE SUPERMERCATO SAI	CARTELLO MONOFACCIALE
2	POSTER CM 600 X 300	2	36,00	VIA FONTANANUOVA	CARTELLO MONOFACCIALE
TOT. 15 POSTAZIONI	**TIPOLOGIA POSTER**	/	**270,00**	**LOCALITA' ESPOSIZIONE**	**CATEGORIA**

ALLEGATO "B" : RELAZIONE DESCRITTIVA DEL TIPO DI CARTELLONISTICA CON RELATIVA UBICAZIONE: **TOTEM CM 400 X 300**

INSTALLAZIONI	TIPO DI INSEGNA	Q.TA'	MQ	LOCALITA' ESPOSIZIONE	CATEGORIA
1	TOTEM CM 400 X 300	1	12,00	MARTIRI A LATO PARCH.GGIO	CARTELLO MONO E BIFACCIALE
1	TOTEM CM 400 X 300	1	12,00	P. MAZZINI A LATO PARCH.GGIO	CARTELLO MONO E BIFACCIALE
1	TOTEM CM 400 X 300	1	12,00	VIA CARDITO "IDEAL MOBIL"	CARTELLO MONO E BIFACCIALE
TOT. 03 POSTAZIONI	**TIPOLOGIA STENDARDO**	/	**36,00**	**LOCALITA' ESPOSIZIONE**	**CATEGORIA**

ALLEGATO "B" : P.G.I.P. ARIANO IRPINO (AV) TIPOLOGIE DELLA CARTELLONISTICA CON RELATIVI MQ .

INSTALLAZIONI	TIPO DI INSEGNA	Q.TA'	MQ	LOCALITA' ESPOSIZIONE	CATEGORIA
36	PLANCE	36	**152,75**	P.G.I.P. ARIANO COME DA ALLEGATO B	CARTELLO MONOFACCIALE
183	STENDARDO	183	**103,24**	P.G.I.P. ARIANO COME DA ALLEGATO B	CARTELLO MONOFACCIALE
15	POSTER	15	**270,00**	P.G.I.P. ARIANO COME DA ALLEGATO B	CARTELLO MONOFACCIALE
3	TOTEM	3	**36,00**	P.G.I.P. ARIANO COME DA ALLEGATO B	CARTELLO MONOFACCIALE
TOT. 235 POSTAZIONI	**TIPOLOGIA POSTER**	/	**561,99**	**LOCALITA' ESPOSIZIONE**	**CATEGORIA CARTELLONISTICA**

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " PLANCE "

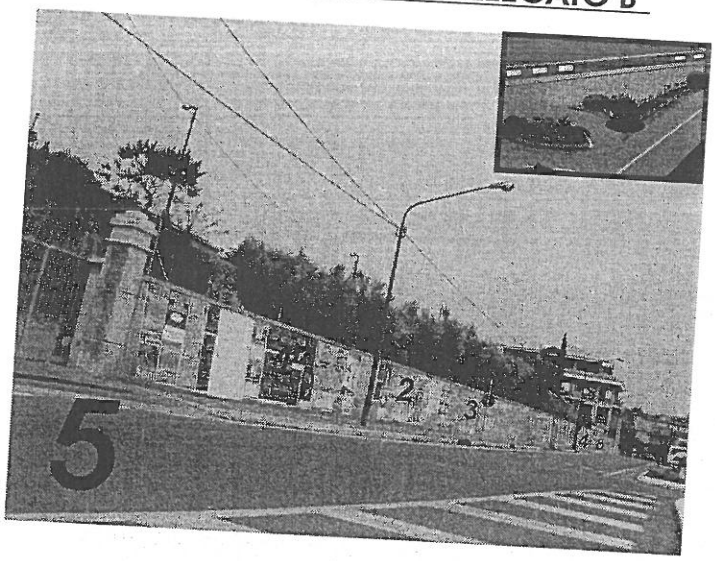

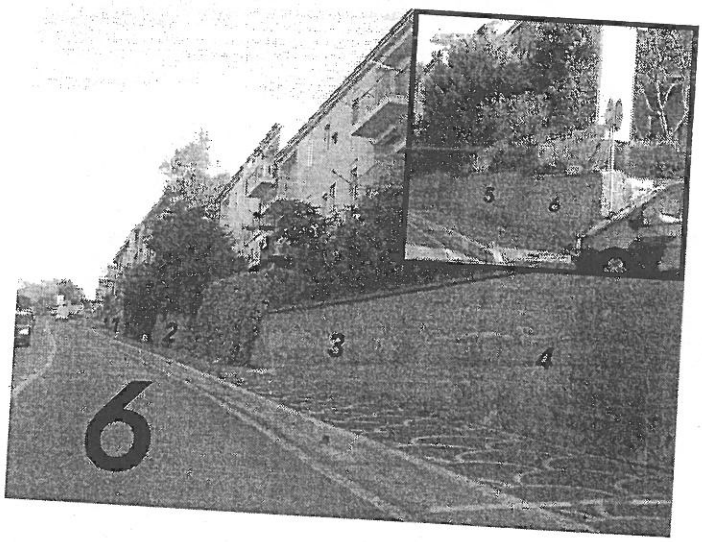

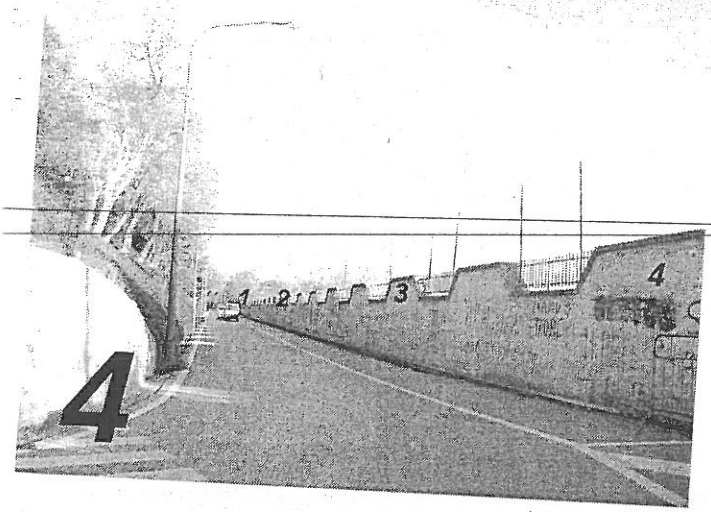

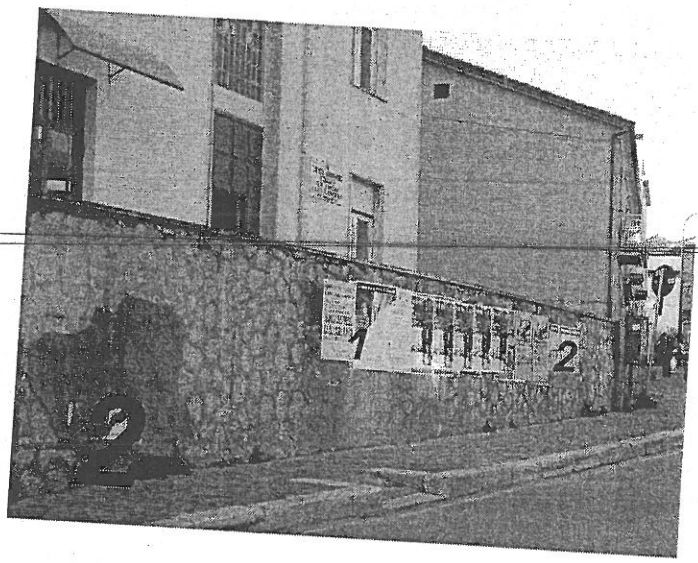

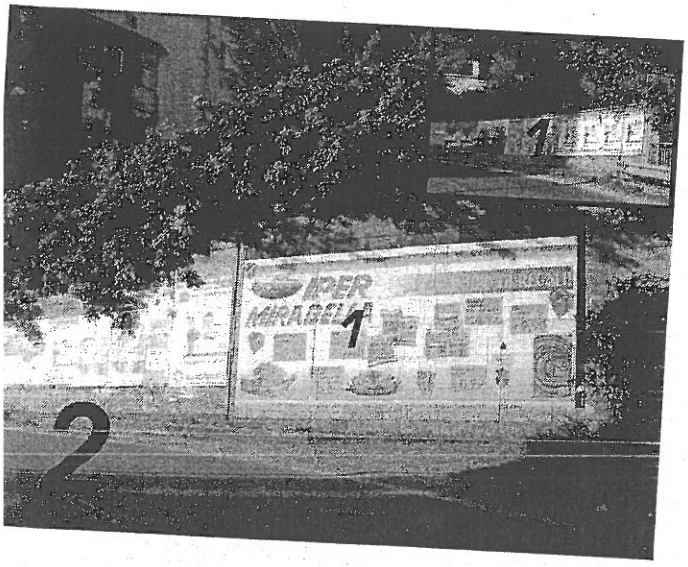

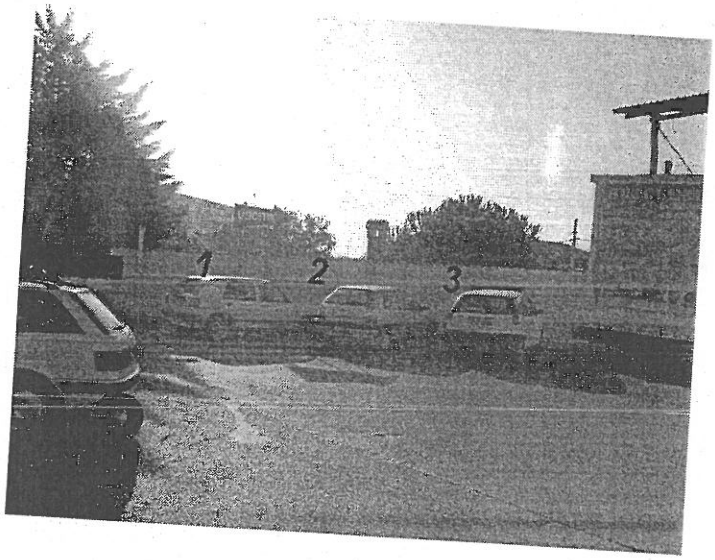

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI
COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " PLANCE "

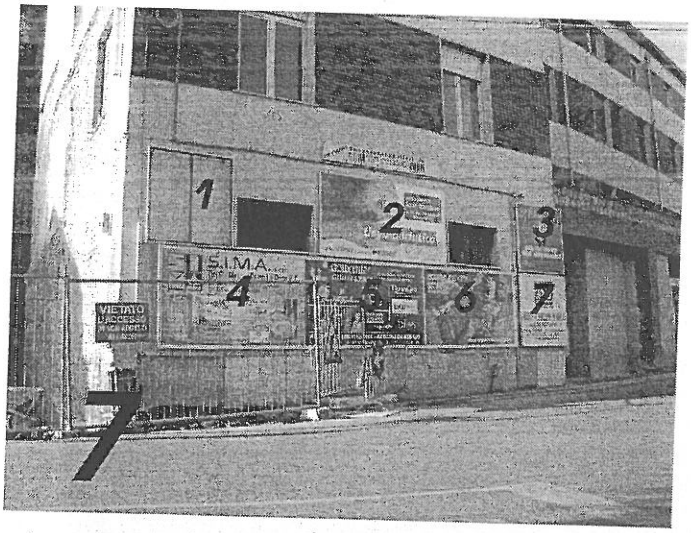

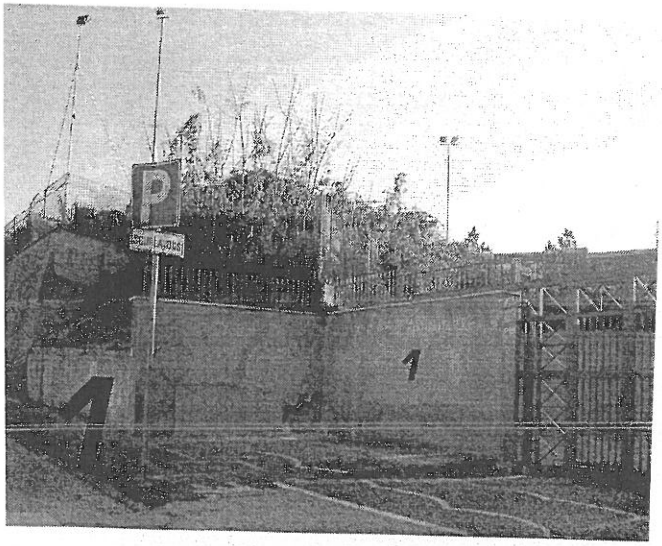

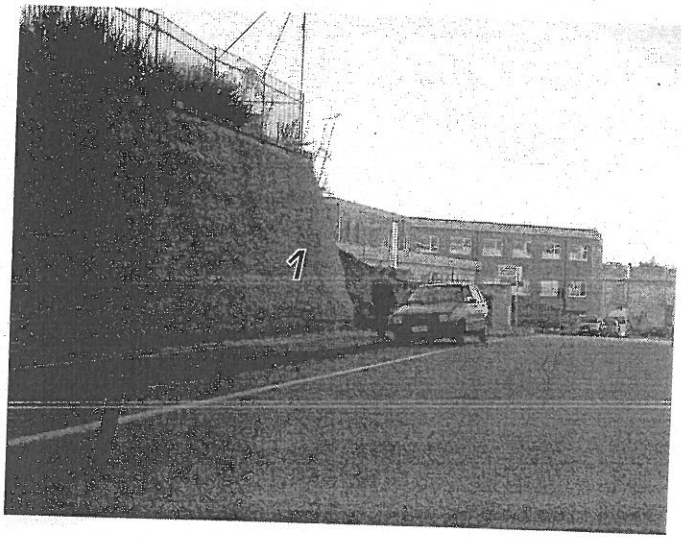

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " STENDARDI".

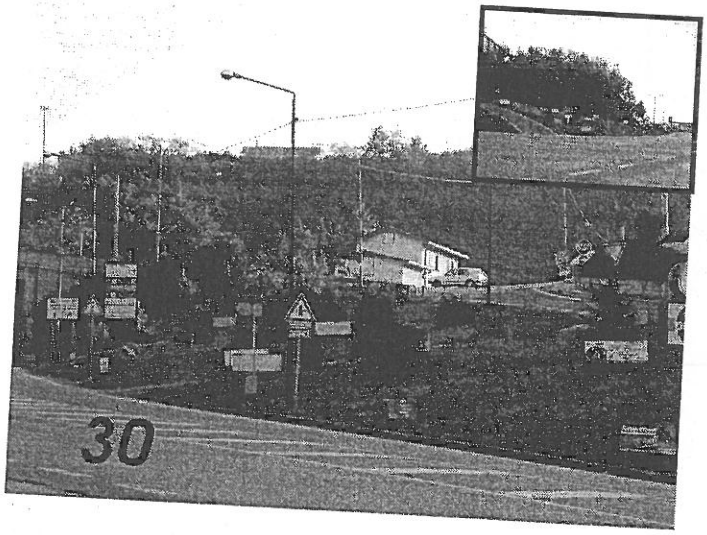

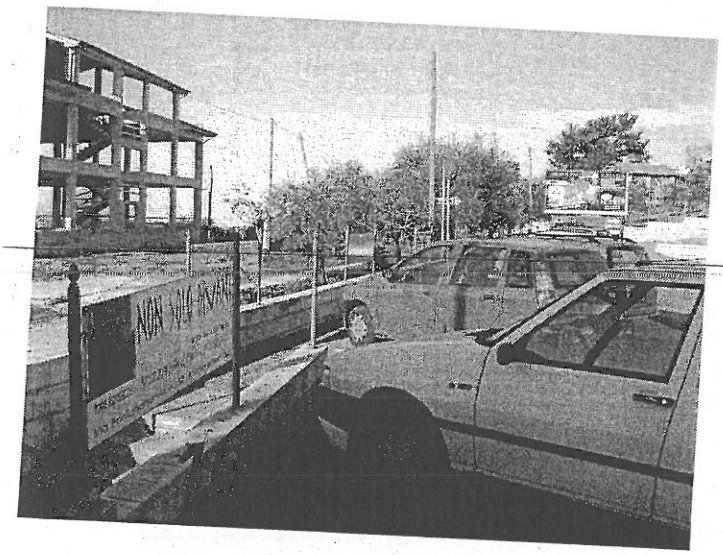

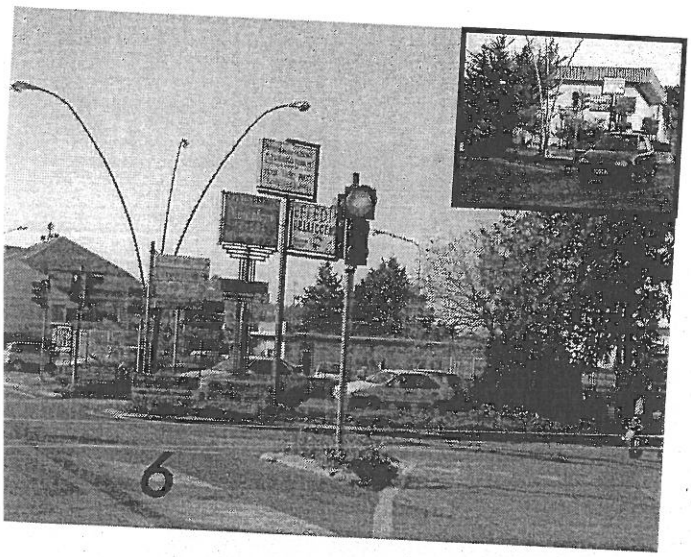

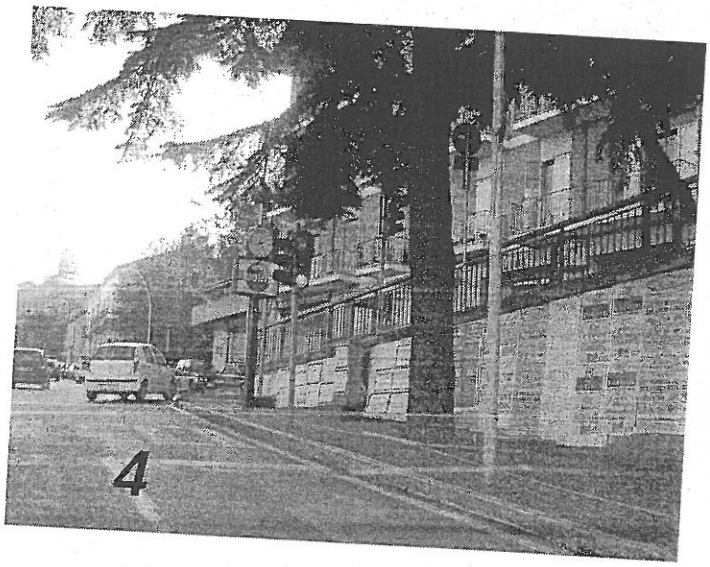

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " STENDARDI".

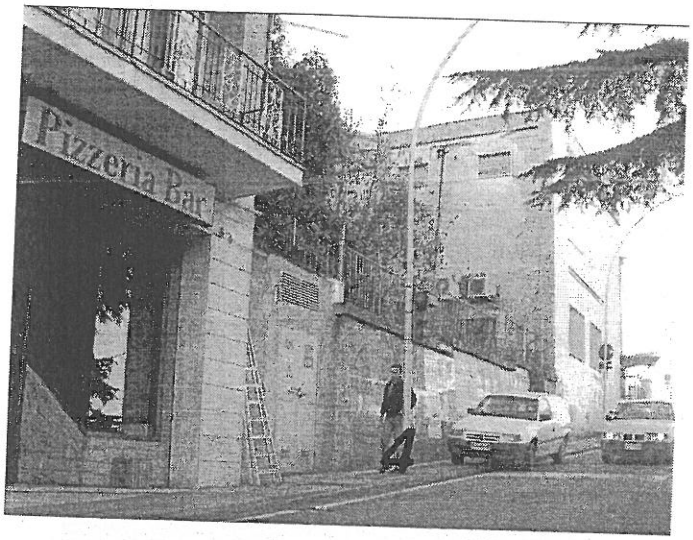

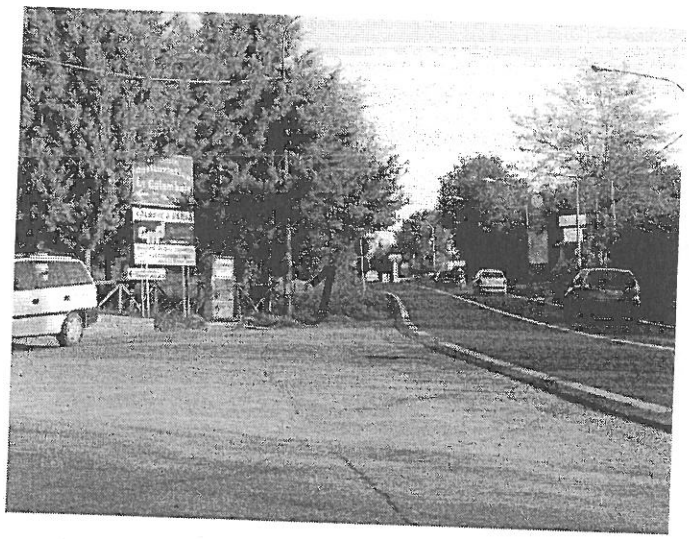

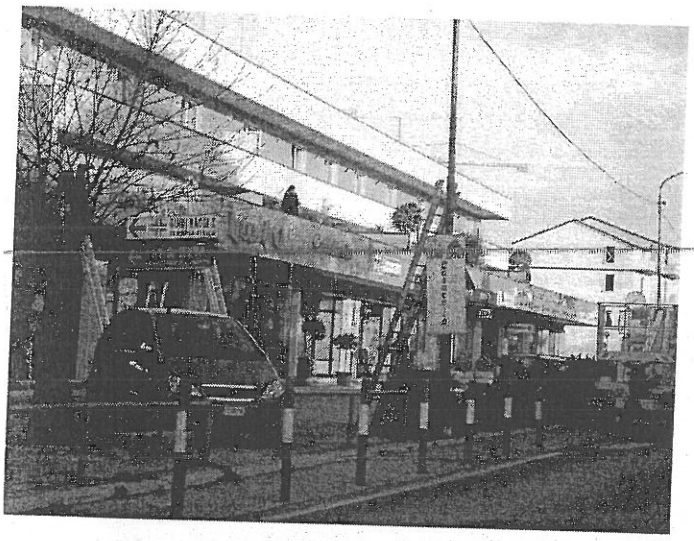

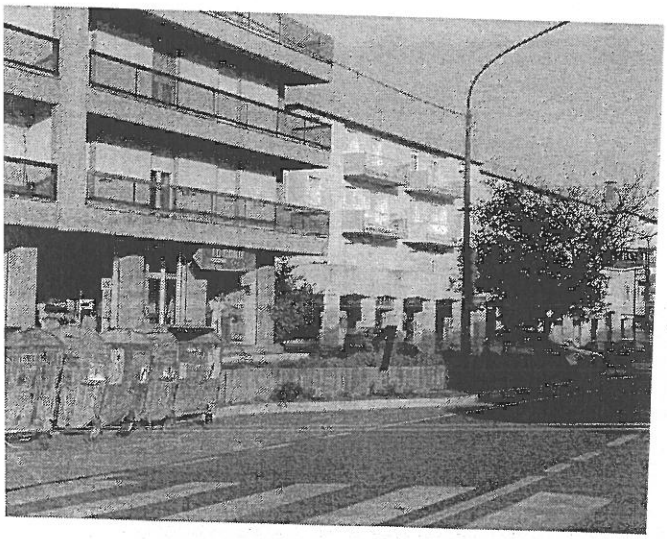

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI
COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " STENDARDI".

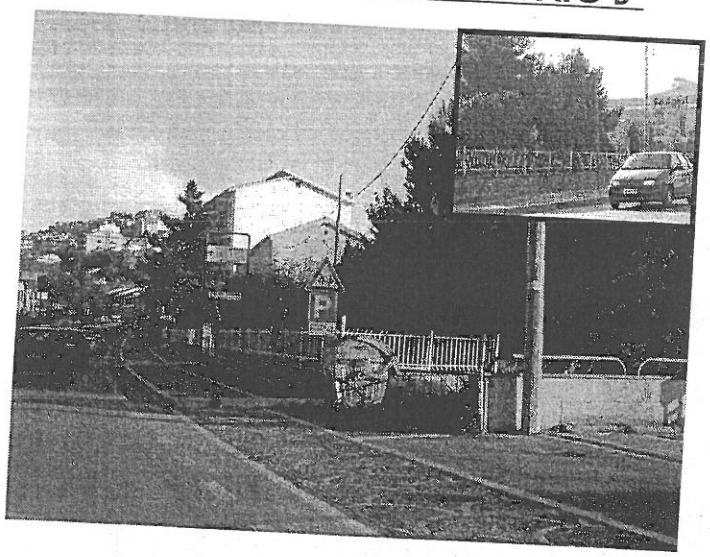

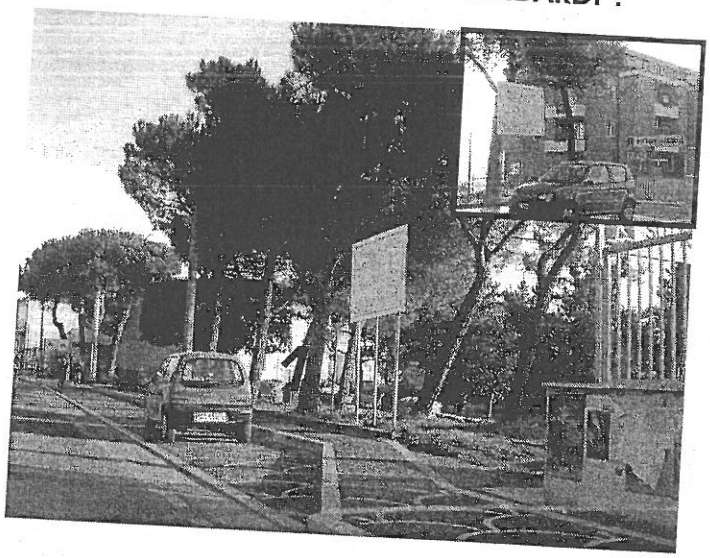

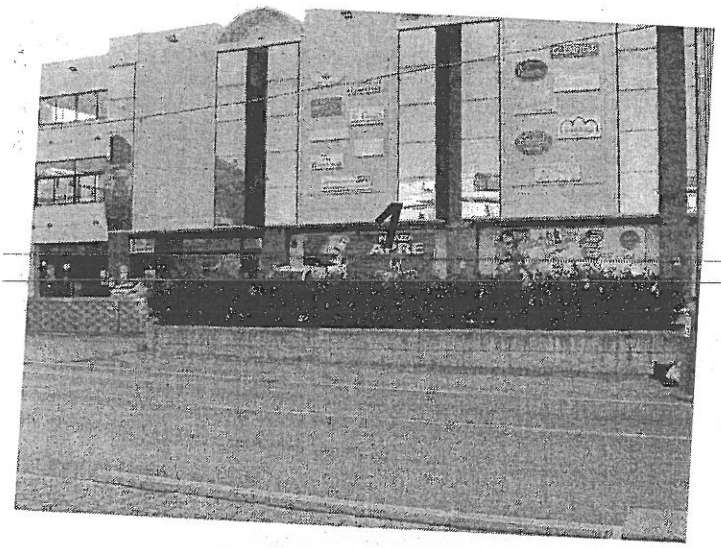

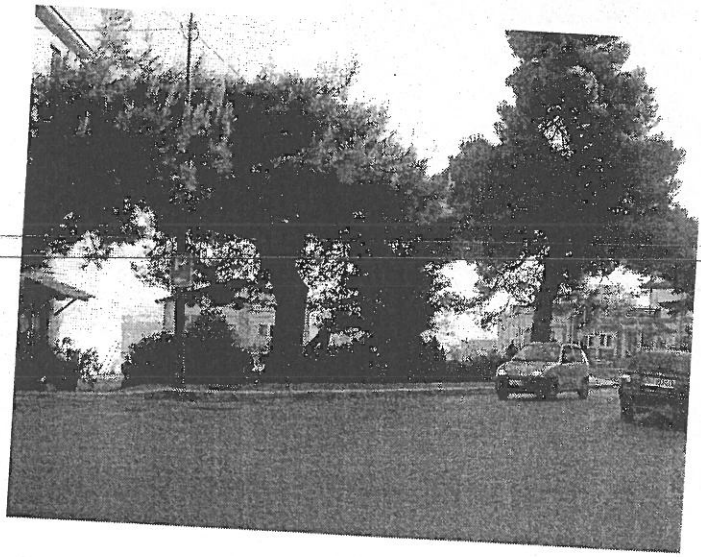

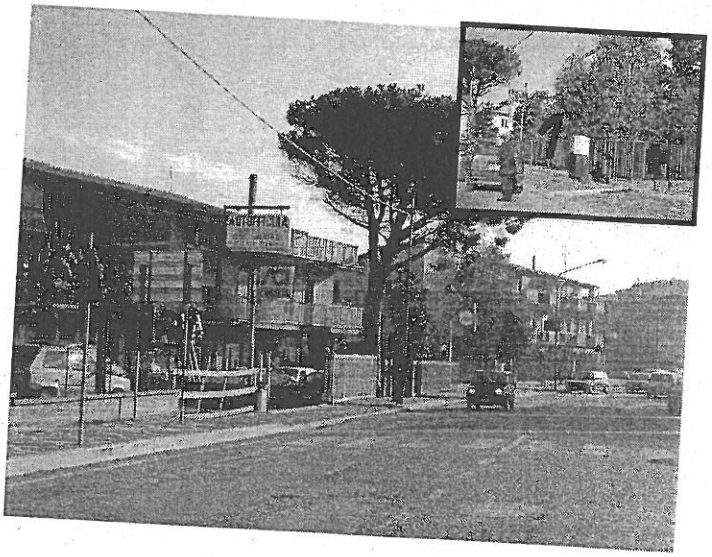

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " POSTER CM 400 X 300".

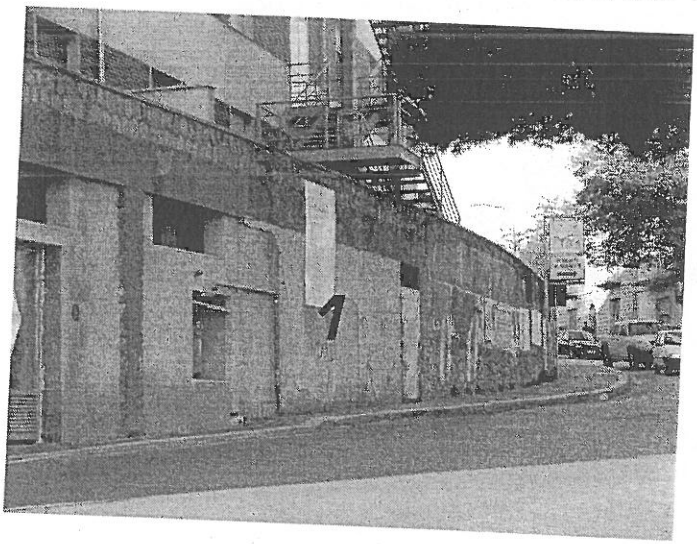

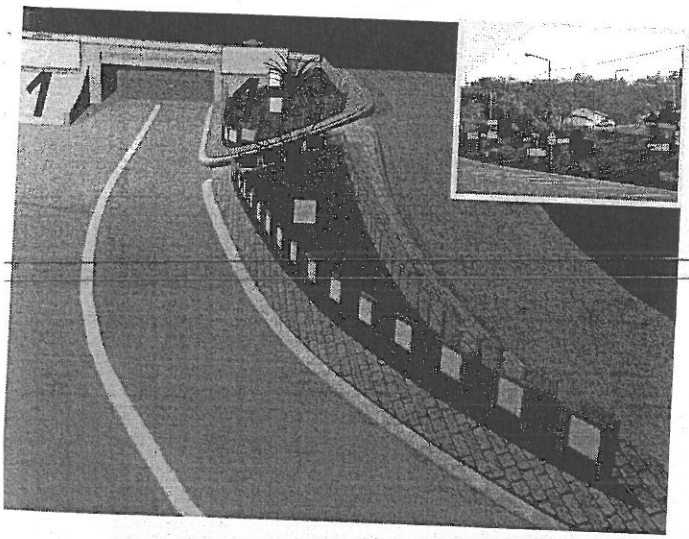

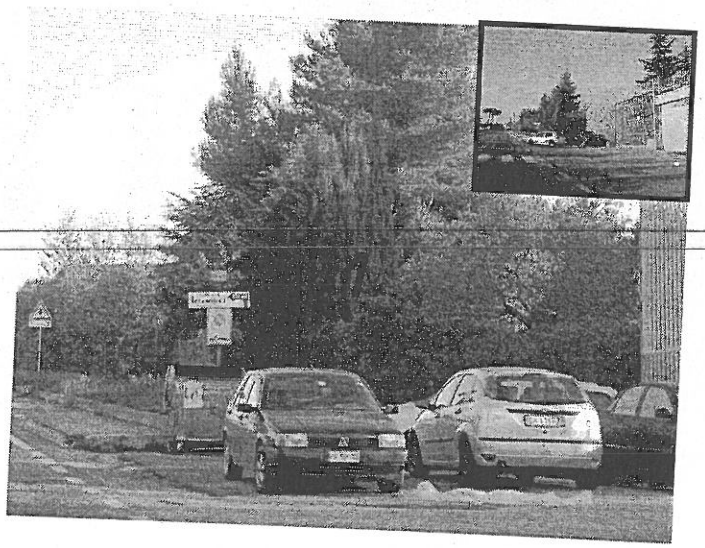

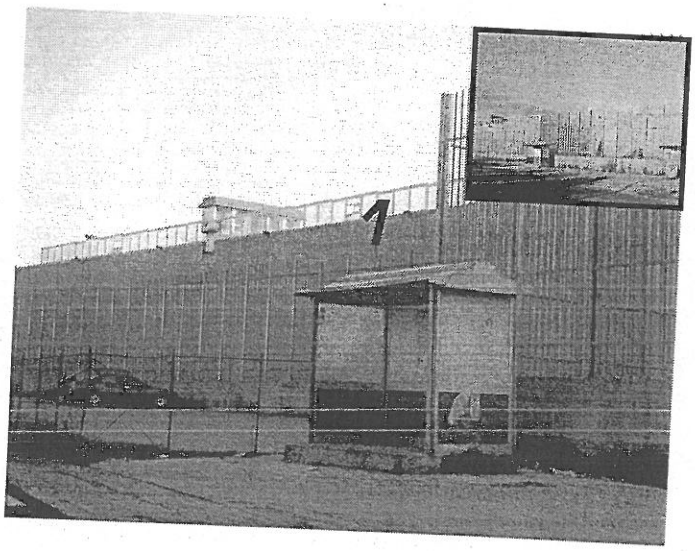

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

Foto: " POSTER CM 600 X 300".

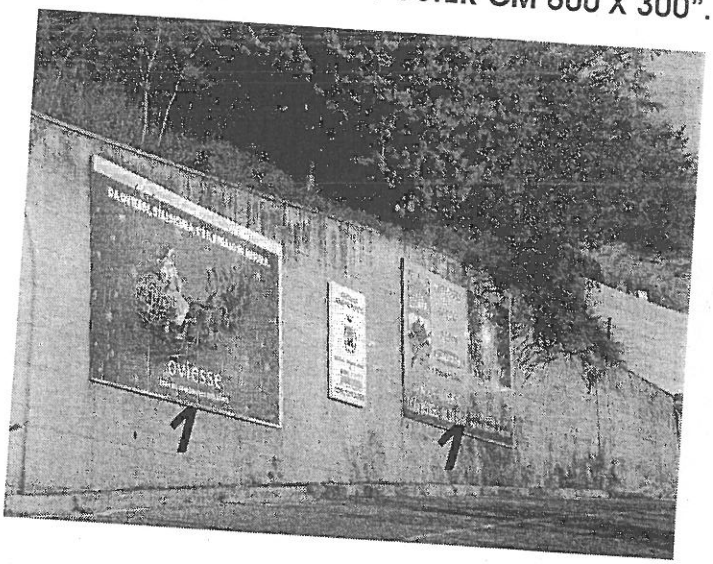

COMUNE DI ARIANO IRPINO
(Prov. Di Avellino)

FOTO SITI, IMPIANTI PUBBLICITARI
COMPRESI NEL P.G.I.P. "ALLEGATO B"

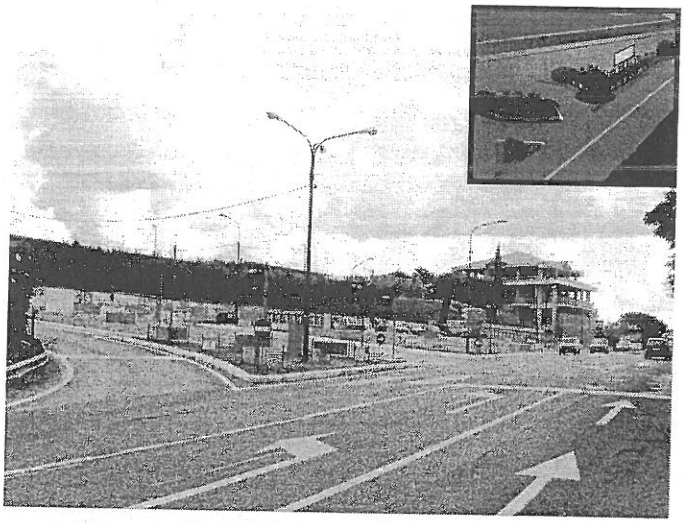
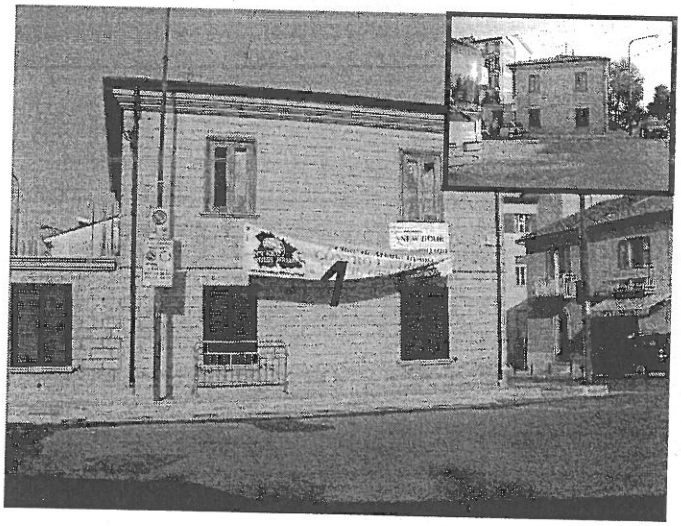
Foto: " TOTEM CM 400 X 300".